



Unione Colline Matildiche

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 31 luglio 2017

UNIONE COLLINE MATILDICHE

Lunedì, 31 luglio 2017

Albinea

31/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
<u>Ecopolio del rusco: premi ai più bravi nella raccolta</u>	1
31/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 26	
<u>Pinnacolo benefico in piazza Cavicchioni</u>	3

Quattro Castella

31/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 14	
<u>Auto fuori strada, 20enne in rianimazione</u>	4
31/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 33	
<u>Podismo, Morlini detta legge anche a Fidenza</u>	5
31/07/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 35	
<u>Paura a Montecavolo per un' auto fuori strada</u>	6
31/07/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 29	
<u>Isa Morlini si prende anche la Sant' Anna Night Run E' doppietta reggiana...</u>	7

Vezzano sul Crostolo

31/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 26	
<u>Paese in festa fino a domenica</u>	8
31/07/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 9	
<u>La sagra della Madonna della Neve arriva alla sua 44esima edizione</u>	9
31/07/2017 La Voce di Reggio Emilia Pagina 10	
<u>Una nuova rotonda sulla SS63 a Vezzano, partiti i lavori</u>	10

Politica locale

31/07/2017 Il Resto del Carlino (ed. Reggio Emilia) Pagina 34	
<u>«Troppi pericoli»</u>	11
31/07/2017 Gazzetta di Reggio Pagina 16	
<u>In un libro la storia del Pci reggiano tra dirigenti e friggitori</u>	12

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 4	<i>Barbara Gobbi</i>	
<u>Regioni aripista per gli obblighi sulle vaccinazioni</u>		14
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 15	<i>Pagina a cura di Gianfranco Ferranti</i>	
<u>L' Irap incerta dei collaboratori</u>		16
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 16	<i>Marco MagriniBenedetto Santacroce</i>	
<u>Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella...</u>		18
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 18	<i>Luigi Lovecchio</i>	
<u>Comproprietà, sull' abuso paga l' Ici solo chi ha costruito</u>		20
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 27	<i>Stefano A. Cerrato</i>	
<u>Amministratori, no ad automatismi</u>		22
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28	<i>Pagina a cura di Raffaele Lungarella</i>	
<u>Il permesso di costruire fa il bis</u>		24
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 28		
<u>Per gli altri lavori i nuovi modelli sono già utilizzabili</u>		26
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Marco Catalano</i>	
<u>La nuova regola sui fallimenti «dimentica» le...</u>		28
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Ettore Jorio</i>	
<u>Ma l' esperienza industriale manca agli enti e ai controllori</u>		30
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Stefano Pozzoli</i>	
<u>Parametri non automatici su fatturato e</u>		32
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Anna GuiducciPatrizia Ruffini</i>	
<u>Solo la «convenienza» può salvare la partecipata</u>		34
31/07/2017 Il Sole 24 Ore Pagina 30	<i>Gianni Trovati</i>	
<u>Standard a un miliardo con l' incognita tributi</u>		36
31/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 4	<i>PAGINE A CURA DI SABRINA IADAROLA</i>	
<u>Cultura, una filiera da 250 mld in cerca del modello vincente</u>		38
31/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 12	<i>PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO</i>	
<u>Tia2, parola al giudice fiscale</u>		40
31/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 14	<i>PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO</i>	
<u>Bilanci, p.a. al banco di prova</u>		42
31/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 14		
<u>Delibera di giunta per i soggetti (tanti)...</u>		44
31/07/2017 Italia Oggi Sette Pagina 14		
<u>I ragionieri premono per un rinvio della scadenza</u>		45

questa sera a rubiera

Ecopalio del rusco: premi ai più bravi nella raccolta

RUBIERA Il gran duello del rusco, dedicato ai migliori riciclatori rubieresi. Una "disfida" un po' particolare, quella che andrà in scena questa sera alle 20.30 nella sala consiliare del municipio di Rubiera.

Questo "Ecopalio del rusco" non sarà una competizione, ma un momento per premiare i tre cittadini che hanno brillato nella raccolta differenziata a punti, ottenendo sconti sulla propria tassa rifiuti.

Nell'estate 2016 Rubiera e Cadelbosco hanno iniziato una sperimentazione sul conferimento rifiuti, con un premio per chi ricicla correttamente. Come funziona? Chi porta rifiuti particolari all'isola ecologica Iren di competenza riceve dei punti premio, caricati sulla propria tessera sanitaria e assegnati in base al tipo di prodotto conferito. Questi punti alla fine vengono sommati e portano ad una detrazione della parte variabile comunale della Tari, la tassa sui rifiuti, dell'anno successivo.

Lo sconto può arrivare al 30% della parte variabile. Visti i buoni risultati dell'esperimento, la pratica è stata ora allargata a diversi altri Comuni reggiani come Scandiano e Albinea.

Per i pionieri Rubiera e Cadelbosco è invece il momento di fare il punto dopo un anno di lavoro. L'amministrazione rubierese ha deciso di organizzare il primo "Ecopalio del rusco". Stasera all'evento parteciperà Federica Grassi, responsabile per Reggio e provincia del settore raccolta di Iren, che mostrerà i risultati dettagliati della sperimentazione; a seguire ci sarà la premiazione dei tre abitanti più virtuosi.

Dal giugno al dicembre 2016, il vincitore ha totalizzato 33.472 punti, convertiti in 100 euro di sconto. Il secondo ha toccato quota 24.864 e il terzo 24.754; per entrambi, la detrazione sulla tassa rifiuti 2017 è di 75 euro. I tre rubieresi riceveranno un riconoscimento simbolico e ci saranno premi speciali per persone che si sono impegnate in questa attività, per sé e per altri.

I numeri dei vincenti infatti rientrano in un quadro mediamente positivo. Dal giugno al dicembre 2016, il periodo valido per i bonus applicati nel 2017, ben 1.049 cittadini hanno fatto consegne al centro raccolta Iren di Rubiera, per oltre seimila conferimenti complessivi. Trasformati nel bonus, diventano 3.2 milioni di punti pari a diecimila euro di sconti. La procedura ormai è stata sistematizzata. All'isola ecologica si possono portare diversi tipi di rifiuti, come apparecchi elettrici ed elettronici, lampadine, neon, olii, batterie auto e moto, rifiuti ingombranti. Per registrarsi basta inserire in una colonnina elettronica Iren la tessera sanitaria.

14 Provincia

GAZZETTA LUNEDÌ 31 LUGLIO 2017

CASTELLARANO » LA TRAGEDIA

Choc a Roteglia per la morte di Gianni

Disposta l'autopsia sul 24enne caduto dalla moto e investito da un altro centauro. Il parroco: «Un bravo ragazzo»

di Paolo Guini

di CASTELLARANO

Una scivolata, un altro incidente. In una notte di pioggia, lungo il tratto di strada che collega via Candelini, un fuggiasco che si muoveva in un'autostrada ha investito un 24enne che stava guidando una moto. Il giovane è morto. Gianni, un ragazzo di Castellarano, è stato investito da un'autostrada che si muoveva in un'autostrada. Il giovane è morto. Gianni, un ragazzo di Castellarano, è stato investito da un'autostrada che si muoveva in un'autostrada.



Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese



Gianni Gianni, il giovane rubierese morto in un incidente stradale

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Auto fuori strada, 20enne in rianimazione

L'incidente è accaduto alle 3 di notte ad un incrocio di Montecatone. La sorella 17enne è fuori pericolo



Il luogo dell'incidente stradale su un'autostrada di sabato

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'Appennino modenese

L'iniziativa è valida solo per le utenze domestiche di residenti a Rubiera.
(adr.ar.)

Auto fuori strada, 20enne in rianimazione

L'incidente è accaduto alle 3 di notte ad un incrocio di Montecavolo. La sorella 17enne è fuori pericolo

QUATTRO CASTELLAUna terribile fuoriuscita di strada nella notte ha coinvolto fratello e sorella di 20 e 17 anni. Il giovane è grave: è ricoverato in rianimazione al Santa Maria Nuova, in prognosi riservata, mentre la 17enne ha riportato un trauma cranico ed è in osservazione breve intensiva.

L'incidente si è verificato verso le 3 della notte tra sabato e ieri a Montecavolo, ad un incrocio di via Fermi, poco distante dal centro abitato della frazione castellese.

Pare che il conducente della macchina, sulla quale viaggiavano fratello e sorella, abbia perso il controllo e sia uscito di strada. Non risultano coinvolti altri veicoli.

L'allarme lanciato alla centrale operativa del 118 ha fatto accorrere sul posto una pattuglia della polizia stradale di Reggio e l'ambulanza della Croce Rossa di Quattro Castella. I sanitari hanno prestato le prime cure ai due giovani. In particolare, il ventenne è parso subito grave.

Il ferito è arrivato al pronto soccorso dell'arcispedale in arresto cardiaco. Sono stati attimi concitati per i medici dell'emergenza e momenti drammatici per la mamma dei due giovani, avvisata dalla polizia stradale e precipitata al Santa Maria Nuova con il cuore in gola. I medici hanno fatto di tutto per salvare il ventenne e ci sono riusciti: infatti, nonostante il giovane sia considerato molto grave, nell'immediato non corre pericolo di vita.

La dinamica della fuoriuscita è tutta da ricostruire; spetterà agli agenti della Polstrada, che hanno eseguito i rilievi sul posto, stabilire con esattezza la dinamica e chiarire perché l'auto sia finita fuori strada. Con tutta probabilità i due giovani stavano rientrando a casa. Un sabato sera che ha rischiato di finire in dramma.

(am.p.)

CASTELLARANO » LA TRAGEDIA Choc a Roteglia per la morte di Gianni

Disposta l'autopsia sul 24enne caduto dalla moto e investito da un altro centauro. Il parroco: «Un bravo ragazzo»

di Paolo Rinaldi
L'incidente.
Sino a scorse, gli amici di Gianni Giberti, il giovane modigliano che ha perso la vita in un choc mortale, accaduto sabato pomeriggio a Roteglia, nell'agropoli modenese.



Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Roteglia, nell'agropoli modenese



Gianni Giberti, il giovane modigliano morto in un choc mortale

Da lunedì mattina, non possono più parlare. Una serie di circostanze sgradevoli che sono state la vita di Gianni: che faceva parte di un gruppo di amici affascinati, ripresi alcuni a qualche occasione in mezzo, soprattutto la notte, con gli amici.

La sera di sabato 24, Giberti è al polidromo di Modena, dove verrà sottoposto ad un'operazione per intervenire con urgenza la causa della morte. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per facilitare nella dinamica dell'incidente stradale avvenuto sabato poco dopo le 17, il giovane modigliano che Roteglia lavorava in una ditta metalmeccanica di Scandino. L'auto che avrebbe investito Giberti era un'auto di un amico di Giberti, un amico di Giberti, un amico di Giberti.

Il parroco di Santa Maria Nuova con il cuore in gola. I medici hanno fatto di tutto per salvare il ventenne e ci sono riusciti. Infatti, nonostante il giovane sia considerato molto grave, nell'immediato non corre pericolo di vita.

Auto fuori strada, 20enne in rianimazione

L'incidente è accaduto alle 3 di notte ad un incrocio di Montecavolo. La sorella 17enne è fuori pericolo

di QUATTRO CASTELLA
Una terribile fuoriuscita di strada nella notte ha coinvolto fratello e sorella di 20 e 17 anni. Il giovane è grave: è ricoverato in rianimazione al Santa Maria Nuova, in prognosi riservata, mentre la 17enne ha riportato un trauma cranico ed è in osservazione breve intensiva.



Il luogo dell'incidente stradale di sabato pomeriggio, a Montecavolo, nella frazione di Quattro Castella

L'incidente si è verificato verso le 3 della notte tra sabato e domenica ad un incrocio di via Fermi, poco distante dal centro abitato della frazione castellese. Pare che il conducente della macchina, sulla quale viaggiavano i due giovani, abbia perso il controllo e sia uscito di strada. Non risultano coinvolti altri veicoli.

QUESTA SERA A RUBIERA Ecopollo del rusco: premi ai più bravi nella raccolta

di RUBIERA
Il gran sfilone del rusco, dedicato al miglior raccolto di rusco, si svolge a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, nella frazione di Rubiera. L'evento è organizzato dalla società di rusco, che ha organizzato una gara di raccolta del rusco. I premi sono stati consegnati ai più bravi nella raccolta del rusco. L'evento è stato organizzato dalla società di rusco, che ha organizzato una gara di raccolta del rusco. I premi sono stati consegnati ai più bravi nella raccolta del rusco.



Le coppe in palio a Rubiera. I premi sono stati consegnati ai più bravi nella raccolta del rusco

Quattro Castella

Paura a Montecavolo per un' auto fuori strada

- **QUATTRO CASTELLA** - PAURA nel cuore della notte per un incidente avvenuto nella frazione di Montecavolo di Quattro Castella. Erano circa le 3 quando un' auto è uscita di strada pericolosamente in via Mattarella.

Il boato dello schianto ha svegliato il quartiere residenziale che ha lanciato immediatamente l'allarme.

Sul posto si sono precipitate due ambulanze e un' automedica. Il conducente è rimasto ferito gravemente ed è stato portato immediatamente all' ospedale Santa Maria di Reggio dov' è tuttora ricoverato. A bordo c' era anche un' altra persona che però si è ferita lievemente, ma anch' essa per ulteriori accertamenti è stata trasportata allo stesso nosocomio del capoluogo.

Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica che è ancora tutta da chiarire, anche se dalle prime ipotesi sembrerebbe che abbia fatto tutto da sola, senza coinvolgere altre vetture.

Da capire anche la velocità a cui andava il veicolo, dato che si tratta di una strada stretta di quartiere.

LUNEDÌ 31 LUGLIO 2017 **Il Resto del Carlino** **REGGIO PRIMO PIANO** 3

A BRESCIA
Si ribalta col quad
Ferito un 50enne
UN 50ENNE di Gandobio Monti è rimasto ferito ieri pomeriggio nel bresciano. L'allarme è scattato alle 17 sotto il rifugio Le Marie a Cislierno, per un quad rovesciato nel bosco. Ferite le due persone a bordo, una donna di 41 anni di Comerio portata in elicottero a Brescia per trauma cranico e il 50enne reggiano accompagnato con la pop all'ambulanza.

LA DINAMICA
DALLE PRIME IPOTESI, IL GIOVANE A BORDO DELLA SEAT IBIZA AVREBBE INVASO LA CORSIA E SI SAREBBE SCHIANTATO CONTRO L'OPEL

DUE ELICOTTERI SUL POSTO
SUL POSTO SONO INTERVENUTI DUE ELICOTTERO DI PARMA E PAVULLO CHE HANNO TRASPORTATO I DUE FERITI, ENTRAMBI CRITICI, ALL'OSPEDALE

Andavano alle fonti di Poiano Lei muore, gravissimo il marito

Schianto frontale ieri a Cerredolo. Seriamente ferito anche un giovane



di SETTIMO BASI

LA DINAMICA dell'incidente è al vaglio dei carabinieri della stazione di Tonnò intervenuti sul posto istantaneamente ai vigili del fuoco di Castelnuovo Monti e Salsomaggiore. Dai primi riscontri pare comunque che l'auto provenisse in un senso contrario, nell'affollata una curva, abbia invaso la corsia opposta causando l'irreversibile e devastante impatto. Ad invadere la corsia opposta sembra aver contribuito una scara, ma non è ancora stato accertato. Ad essere i primi rilevati del carabinieri è il giovane 29enne, che alla guida di una Seat Ibiza stava svolgendo la manovra in direzione Cerredolo. Il suo compagno viaggiava in direzione montagna a bordo di un'Opel Corsa, condotta dal marito mentre la moglie Marta Assunta era nel sedile passeggeri al suo fianco. Il violentissimo scontro, non ha lasciato scampo alla signora Mattiaco, sommatrice immediata arrivo dei soccorsi allertati da altri autonobilisti rimasti bloccati sulla strada provinciale. Infatti una terza vettura, l'Opel, che viaggiava a breve distanza, è stata coinvolta nell'incidente, però senza conseguenze per nessuno.

UN BREVE tempo sono giunti sul posto gli operatori sanitari della Croce Rossa di Tonnò con due ambulanze e due elicotteri, l'elicottero alpinista di Pavullo e quello di Parma. L'equipaggio medica ha tentato l'impossibile per mantenere in vita la 76enne Maria Assunta Mattiaco, purtroppo deceduta poco dopo l'impatto per gravi traumi subiti. I soccorsi, con il supporto dei vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere costoro delle autosterne e tre occupanti, hanno quindi risolto l'intervento agli altri due feriti, entrambi anche loro in condizioni multiple gravi.

IL 76ENNE F. C. che nell'incidente ha perso la propria moglie, presentava una situazione particolarmente critica. Esce dalle prime cure dai sanitari e stabilizzato, è stato quindi trasferito con l'elicottero all'ospedale Maggiore di Parma e ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. Al momento della sua permanenza in vita. Anche il 29enne M. B. di Cerredolo, alla guida della Seat Ibiza, ha riportato un grave trauma con probabili fratture agli arti inferiori, stabilizzato e trasferito a bordo dell'elicottero di Pavullo. Il giovane, pure molto sofferto, è stato portato all'ospedale di Bologna per maggiori controlli e conseguenti interventi.

Paura a Montecavolo per un'auto fuori strada
- QUATTRO CASTELLA -
La Santa Maria di Reggio dove' tuttora ricoverato. A bordo c'era anche un'altra persona che però si è ferita lievemente, ma anch'essa per ulteriori accertamenti è stata trasportata allo stesso nosocomio del capoluogo. Sono intervenuti anche i carabinieri che stanno indagando sulla dinamica che è ancora tutta da chiarire, anche se dalle prime ipotesi sembrerebbe che abbia fatto tutto da sola, senza coinvolgere altre vetture. Da capire anche la velocità a cui andava il veicolo, dato che si tratta di una strada stretta di quartiere.



PODISMO / NELLA GARA DI BASTELLI ENNESIMO ASSOLO DELLA STELLA DI CASA ATL. REGGIO

Isa Morlini si prende anche la Sant' Anna Night Run E' doppietta reggiana con Rosa Alfieri seconda

Nel piccolo paese di Bastelli, in provincia di Parma, si è svolta la terza edizione della Sant' Anna Night Run, evento podistico organizzato dal Circolo Ricreativo di Bastelli con il supporto del gruppo podistico Quadrifoglio.

La manifestazione era valida anche come prova Regionale Open del calendario Fidal per la regione Emilia Romagna, con un doppio appuntamento podistico in programma. Si è svolta infatti una camminata di 5 chilometri con partenza libera e una competitiva su un tracciato di 10.1 km.

Ritrovo, partenza e arrivo erano fissati nel piazzale antistante la chiesa di Bastelli e i tracciati erano completamente pianeggianti, con rettilinei molto lunghi che rendono la gara molto veloce, con un paio di chilometri di strada ghiaia.

Due delle più forti atlete reggiane erano presenti alla gara parmense e, guarda casom è arrivata una doppietta con l'ennesima vittoria stagionale finita nelle mani della "Superstar" Isabella Morlini, portacolori dell'atletica Reggio che ha trionfato in 38'20". La professoressa dell'Università di Modena e Reggio ha preceduto la ragioniera residente a Correggio, l'eterna rivale Rosa Alfieri, a Bastelli in gara con i colori bianco blu della stessa Atletica Reggio, che ha chiuso in 38'49" e ha battuto la parmigiana Lisa Ferrari del CUS Parma, terza in 40'06".

Altra buona prestazione di un'atleta residente in provincia di Reggio è quella della russa Evgenya Kovaleva, che risiede a San Polo d'Enza ed è tesserata per l'atletica Casone Noceto, capace di ottenere un bel quinto posto in 42'17". Fra i 260 classificati, il primo a transitare sotto il traguardo è stato Francesco Peyronel del gruppo sportivo CSI Morbegno in 33'37", davanti a Claudio Tanzi del gruppo sportivo Dilettantistico Italpose, secondo in 33'38" e a Vincenzo Milesi del gruppo sportivo Orobie, terzo in 33'39".

n.c.

L'ottava edizione della competitiva sui 16 km premia i due atleti modenesi. Tutti i vincitori delle gare giovanili con l'Atletica Scandiano sugli scudi

PODISMO / OLTRE 900 PARTENTI PER LA CLASSICA DI VILLALUNGA DI CASAGRANDE

Di corsa sul Secchia per De Francesco e Neri Battuti Claudio Costi e Raffaella Malverti

PODISMO / NELLA GARA DI BASTELLI ENNESIMO ASSOLO DELLA STELLA DI CASA ATL. REGGIO Isa Morlini si prende anche la Sant' Anna Night Run E' doppietta reggiana con Rosa Alfieri seconda

La sagra della Madonna della Neve arriva alla sua 44esima edizione

VEZZANO Molte iniziative sono state organizzate a Vezzano sul Crostolo in occasione della tradizionale "Sagra Madonna della Neve" che animerà l' area sportiva parrocchiale del paese da mercoledì 2 agosto fino a domenica 6 agosto. La manifestazione, promossa e gestita interamente dai volontari vezzanesi, richiama ogni anno migliaia di visitatori, intercettando da sempre un vasto pubblico sia per la suggestiva location collinare che per l' offerta di eventi, musica e ottima gastronomia. In programma il torneo di pinna colo, torneo di calcetto sapo nato, prove gratuite di minimoto con istruttori federali, animazioni per bambini, serate di ballo liscio con le migliori orchestre, raduno moto da enduro, stand e ristoranti con prodotti tipici cucinati dalle massaie vezzanesi.

Saranno pure in funzione il bar, la paninoteca, la birreria, gioco dei fiori, lotteria e area giochi per bambini. Sono aperte le iscrizioni (telefonare al numero 3467153546) per partecipare al torneo di pinnacolo che si svolgerà mercoledì durante la prima serata della sagra dove non sarà attivo il ristorante, ma dalle 19.30 ci sarà il servizio birreria.

Domenica 6 agosto, dalle ore 21, presso lo stand della libreria saranno anche presenti il regista Christian Spaggiari e la sceneggiatrice Samanta Melioli per presentare il film "La rugiada di San Giovanni" riguardante l' ec cidio del '44 a La Bettola. Parteciperà inoltre alla serata il poeta Gianni Spaggiari. Non mancheranno neppure le funzioni religiose durante la kermesse: giovedì, venerdì e sabato celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30 mentre domenica Messa solenne con precezione alle 10.30. Sabato sera alle 21, nello stand della birreria, Lucia Giaroli presenterà il cammino di San Pellegrino tra storia, leggenda e attualità. Matteo Barca.

Lunedì 31 luglio 2017 **REGGIO E PROVINCIA** La VOCE | 9

CAMPAGNE

"La buona patente", un corso di aggiornamento per la terza età

Commissa inaugurazione e del pulmino in ricordo di Valeria Incerti Ferretti

CAPIANO Atteco di pinna, scorta calata dal Soccorso alpino

CAPIANO Gli uomini del Soccorso alpino sono intervenuti a sostegno di un gruppo di giovani sciatisti intralciati sul sentiero del Pianeto. Una delle ragazze, 15 anni, è stata colta da un attacco di panico e si è bloccata per un ora sul percorso di una pista sciata in un'area alta 2142 metri sopra il paese di Capiano.

Baiso, indagini dopo la bomba

VEZZANO

La sagra della "Madonna della Neve" arriva alla sua 44esima edizione

Grande attesa per la manifestazione in programma da mercoledì a domenica

CAPIANO Perseguitato le indagini dei carabinieri dopo l'esplosione dell'auto scorta a Borgo Vigonovo di Baiso.

VEZZANO Molte iniziative sono state organizzate a Vezzano sul Crostolo in occasione della tradizionale "Sagra Madonna della Neve" che animerà l' area sportiva parrocchiale del paese da mercoledì 2 agosto fino a domenica 6 agosto. La manifestazione, promossa e gestita interamente dai volontari vezzanesi, richiama ogni anno migliaia di visitatori, intercettando da sempre un vasto pubblico sia per la suggestiva location collinare che per l' offerta di eventi, musica e ottima gastronomia. In programma il torneo di pinna colo, torneo di calcetto sapo nato, prove gratuite di minimoto con istruttori federali, animazioni per bambini, serate di ballo liscio con le migliori orchestre, raduno moto da enduro, stand e ristoranti con prodotti tipici cucinati dalle massaie vezzanesi. Saranno pure in funzione il bar, la paninoteca, la birreria, gioco dei fiori, lotteria e area giochi per bambini. Sono aperte le iscrizioni (telefonare al numero 3467153546) per partecipare al torneo di pinnacolo che si svolgerà mercoledì durante la prima serata della sagra dove non sarà attivo il ristorante, ma dalle 19.30 ci sarà il servizio birreria. Domenica 6 agosto, dalle ore 21, presso lo stand della libreria saranno anche presenti il regista Christian Spaggiari e la sceneggiatrice Samanta Melioli per presentare il film "La rugiada di San Giovanni" riguardante l' ec cidio del '44 a La Bettola. Parteciperà inoltre alla serata il poeta Gianni Spaggiari. Non mancheranno neppure le funzioni religiose durante la kermesse: giovedì, venerdì e sabato celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30 mentre domenica Messa solenne con precezione alle 10.30. Sabato sera alle 21, nella libreria, Lucia Giaroli presenterà il cammino di San Pellegrino tra storia, leggenda e attualità. Matteo Barca.

CAPIANO Gli uomini del Soccorso alpino sono intervenuti a sostegno di un gruppo di giovani sciatisti intralciati sul sentiero del Pianeto. Una delle ragazze, 15 anni, è stata colta da un attacco di panico e si è bloccata per un ora sul percorso di una pista sciata in un'area alta 2142 metri sopra il paese di Capiano.

Baiso, indagini dopo la bomba

VEZZANO

La sagra della "Madonna della Neve" arriva alla sua 44esima edizione

Grande attesa per la manifestazione in programma da mercoledì a domenica

CAPIANO Perseguitato le indagini dei carabinieri dopo l'esplosione dell'auto scorta a Borgo Vigonovo di Baiso.

VEZZANO Molte iniziative sono state organizzate a Vezzano sul Crostolo in occasione della tradizionale "Sagra Madonna della Neve" che animerà l' area sportiva parrocchiale del paese da mercoledì 2 agosto fino a domenica 6 agosto. La manifestazione, promossa e gestita interamente dai volontari vezzanesi, richiama ogni anno migliaia di visitatori, intercettando da sempre un vasto pubblico sia per la suggestiva location collinare che per l' offerta di eventi, musica e ottima gastronomia. In programma il torneo di pinna colo, torneo di calcetto sapo nato, prove gratuite di minimoto con istruttori federali, animazioni per bambini, serate di ballo liscio con le migliori orchestre, raduno moto da enduro, stand e ristoranti con prodotti tipici cucinati dalle massaie vezzanesi. Saranno pure in funzione il bar, la paninoteca, la birreria, gioco dei fiori, lotteria e area giochi per bambini. Sono aperte le iscrizioni (telefonare al numero 3467153546) per partecipare al torneo di pinnacolo che si svolgerà mercoledì durante la prima serata della sagra dove non sarà attivo il ristorante, ma dalle 19.30 ci sarà il servizio birreria. Domenica 6 agosto, dalle ore 21, presso lo stand della libreria saranno anche presenti il regista Christian Spaggiari e la sceneggiatrice Samanta Melioli per presentare il film "La rugiada di San Giovanni" riguardante l' ec cidio del '44 a La Bettola. Parteciperà inoltre alla serata il poeta Gianni Spaggiari. Non mancheranno neppure le funzioni religiose durante la kermesse: giovedì, venerdì e sabato celebrazione della Santa Messa alle ore 18.30 mentre domenica Messa solenne con precezione alle 10.30. Sabato sera alle 21, nella libreria, Lucia Giaroli presenterà il cammino di San Pellegrino tra storia, leggenda e attualità. Matteo Barca.

«Troppi pericoli»

Protesta dopo l'ennesimo incidente a Bagnolo

- BAGNOLO - «QUESTA STRADA è diventata una pista per gare d'auto, con veicoli che sfrecciano veloci a ogni ora del giorno e della notte».

Così i residenti lungo la **Provinciale 3**, a San Tomaso di Bagnolo, protestano dopo l'ennesimo incidente, quello accaduto l'altra mattina fra due auto (nella foto a fianco).

Sorpassi azzardati, velocità elevata, talvolta anche la distrazione dovuta all'uso di telefonini o altro, sono tra le cause principali degli schianti. E dopo l'incidente di sabato mattina, con due donne finite in ospedale con traumi piuttosto seri, diversi residenti hanno deciso di segnalare il loro disagio, sostenendo che troppo spesso il transito di veicoli, soprattutto pesanti, a ridosso delle case favorisce rumori e vibrazioni nelle abitazioni, capaci di provocare paura e tensione.

ALCUNI cittadini segnalano inoltre come dall'apertura della adiacente tangenziale sarebbero calati i controlli sulla vecchia **Provinciale**, con troppi conducenti che ne approfittano «per trasformare quella strada in una pista da corsa». Ciò provoca maggiori rischi di incidenti.

«ABBIAMO segnalato il problema alla polizia municipale - spiega una ragazza del luogo - e ci hanno detto che occorre rivolgersi in municipio o alla sede della **Provincia**. Col traffico spostato sulla tangenziale dovevano calare i rischi di incidenti. Ma non è così».

Antonio Lecci.

2 REGGIO PRIMO PIANO Il Resto del Carlino | LUNEDÌ 31 LUGLIO 2017

SANGUE SULLE STRADE

Il dolore straziante degli amici «Gianni, ora proteggici dal cielo»

Tanti messaggi per il ragazzo di Roteglia deceduto in moto a 24 anni

di DANIELE PETROCCO

PROTEGGICI da lunedì. Sarà il nostro angelo». Una foto insieme, insieme mangiarono un gelato in un momento felice. Una storia di innamoramento di quelle che si dissolvono dopo ventiquattr'ore, come il sorriso di Gianni Gilberti sparito in un attimo in un frazionetto di strada. È il ricordo commovente di Barbara Verdolotti, una delle migliori amiche del 24enne morto nel tardo pomeriggio dopo un terribile schianto in sella alla sua amata moto Aprilia sulla statale 12 all'altezza di Pavullo nel Prignano, nel modenese.

Il giovane viveva a Roteglia con la sua famiglia. Lavorava alla Sida di Prato di Scandiano, ditta che produce componenti metallici. Appassionatissimo di motori, adorava nel tempo libero girare nella sua Aprilia. Come sabato pomeriggio, assieme a tre amici, in discesa ad Abetone, vicino al quale aveva anche una casa estiva in borgata Macchione, a Pavullo.

Ma su quella maledetta strada, avrebbe morì improvvisamente per evitare un ostacolo, forse un fango che avrebbe frenato bruscamente; poi la caduta violenta a terra. Non c'è stato nulla da fare.

GIANNI era un ragazzo d'oro - continua Barbara Verdolotti. Con una gran voglia di vivere e di godere al massimo ciò che la vita gli donava. Non diceva mai di no a una cosa con gli amici. Ricorderò sempre il giorno in cui Pio cominciò, era stordito, non disse una parola. Poi si aprì piano piano e scoprimmo un ragazzo dolce e solare. Amava la musica house elettronica ed era appassionatissimo della sua moto. Quella maledetta moto che su Tibà portava via così presto. Ci mancherà il nostro

scatenante; poi la caduta violenta a terra. Non c'è stato nulla da fare.

GIANNI era un ragazzo d'oro - continua Barbara Verdolotti. Con una gran voglia di vivere e di godere al massimo ciò che la vita gli donava. Non diceva mai di no a una cosa con gli amici. Ricorderò sempre il giorno in cui Pio cominciò, era stordito, non disse una parola. Poi si aprì piano piano e scoprimmo un ragazzo dolce e solare. Amava la musica house elettronica ed era appassionatissimo della sua moto. Quella maledetta moto che su Tibà portava via così presto. Ci mancherà il nostro

immagini stupide che mi mandava, gli aperitivi che andavano sempre a fare. Anche ieri (sabato), nell'averlo veduto per "horre un bicior", il destino però ha deciso di portarlo via troppo presto. Ciao Gianni...»

Sconvolge la famiglia. Papa Francesco, pensionato, corredeva a Roteglia, e le sorelle più grandi Sara e Stefania non hanno avuto la forza di parlare.

Ancora da fissare i funerali che verranno solo dopo l'acquosa che sarà seguita nei prossimi giorni dalla medicina legale a Modena.

ANDREA CASAMATTI

Mi torneranno in mente tutti i ricordi, le vacanze e le grigliate insieme. Sei andata via troppo presto.

Gianni...»

Andrea Casamatti era un altro dei suoi migliori amici. «Quando ho saputo la notizia non ci volevo credere, solo adesso mi realizzo. Mi torneranno in mente tutti i ricordi di passati insieme, le vacanze al mare, le grigliate, le tue battute o

Il ricordo di Serena ANCHIÈ. Serena Bianchi, affida ai social un saluto speciale all'amico Gianni: «È una persona meravigliosa, sempre solare. Sei stato un grande amico. Mi hai fatto ridere tante di quelle volte, consolato, mi hai fatto compagnia. Meritavi molto più tempo, che ingiustamente ti è stato tolto. Fai buon viaggio e poi, poi riposa se puoi...».

L'assessore Rosciano Rassi

L'ASSESSORE ai lavori pubblici del Comune di Castelfranco, Rosciano Rassi, è un rotigliese doc. E conosce bene sia la famiglia Gilberti sia lo stesso Gianni: «Un terribile ragazzo. È una famiglia meravigliosa, molto conosciuta e stimatissima da tutti. Siamo con loro».

MOMENTI FELICI

A sinistra Gianni mangia un gelato con l'amica Barbara. Nella foto sopra una bella foto del 24enne



«Troppi pericoli»

Protesta dopo l'ennesimo incidente a Bagnolo

-BAGNOLO- dopo l'incidente di sabato mattina, con due donne finite in ospedale con traumi piuttosto seri, diversi residenti hanno deciso di segnalare il loro disagio, sostenendo che troppo spesso il transito di veicoli, soprattutto pesanti, a ridosso delle case favorisce rumori e vibrazioni nelle abitazioni, capaci di provocare paura e tensione.

ALCUNI cittadini segnalano inoltre come dall'apertura della adiacente tangenziale sarebbero calati i controlli sulla vecchia Provinciale, con troppi conducenti che ne approfittano per trasformare quella strada in una pista da corsa. Ciò provoca maggiori rischi di incidenti.

ABBIAMO segnalato il problema alla polizia municipale - spiega una ragazza del luogo - e ci hanno detto che occorre rivolgersi in municipio o alla sede della Provincia. Col traffico spostato sulla tangenziale dovevano calare i rischi di incidenti. Ma non è così.

Antonio Lecci



erano tutt' uno. Come hanno giustamente sottolineato Dumas Iori e Giuliana Lusuardi nella loro prelazione: «Non siamo certo così ingenui da negare momenti di seria conflittualità, specialmente quando si coglieva la necessità di un ricambio nei gruppi dirigenti.

Ma l' impressione, forte, di una comunità che si riteneva tale, rimane».

Roberto Fontanili©RIPRODUZIONE RISERVATA.

ROBERTO FONTANILI

Regioni apripista per gli obblighi sulle vaccinazioni

Coordinamento guidato dal Veneto

Recuperare quindici generazioni di "non vaccinati": è questo l'obiettivo che le **Regioni** dovranno centrare, a partire da settembre. Perché se è vero che la nuova legge sull'obbligo vaccinale a scuola dispone, per il prossimo anno scolastico, una fase transitoria in cui le famiglie potranno presentare anche un' autocertificazione, i **servizi** dovranno comunque attivarsi per censire lo stato dell'arte, emettere documenti o richiamare i riottosi.

In attesa che dal ministero della Salute e dal Miur arrivino circolari applicative sulla legge, approvata dalla Camera (previa fiducia) il 28 luglio, le **Regioni** si organizzano in ordine sparso: il coordinamento dei tecnici della prevenzione, guidato dal Veneto (che peraltro ha fatto ricorso alla Corte costituzionale contro il ripristino dell'obbligatorietà vaccinale), tornerà a riunirsi a settembre. E probabilmente guarderà ai "modelli" che già qualche governatore ha messo in campo.

Le procedure regionali A portarsi avanti con la semplificazione delle procedure, ad esempio, è il Piemonte: qui saranno le Asl a inviare entro il 31 agosto, alle famiglie non in regola con gli obblighi vaccinali, una lettera in duplice copia con la prenotazione dei "recuperi", con tanto di data e ora della convocazione. Una volta controfirmata, la lettera andrà presentata a scuola dai genitori entro il 10 settembre (la deadline fissata dalla legge per l'ammissione ai nidi e materne), come espressione della volontà di vaccinare i propri figli. A chi è in regola, e non avrà ricevuto alcuna **comunicazione** dalla Asl, basterà scaricare dal sito web della Regione il modulo di autocertificazione.

Poi c'è il Veneto: contraria all'obbligo - che ha abolito da un decennio - ma non alle vaccinazioni in sé, la Regione sfrutta al massimo le potenzialità dell'**anagrafe** regionale informatizzata, che consente di verificare le "coperture" dei bambini. Anche qui la priorità è garantire l'accesso a nidi e materne - che la legge proibisce ai "non in regola" - gravando al minimo sulle famiglie.

Sms o App sono gli strumenti in campo per contattare i genitori o per mettere a disposizione - tramite l'applicazione accessibile con password personale - i dati utili ad autocertificare lo stato vaccinale. Non solo: i tecnici veneti stanno studiando la possibilità per i cittadini di scaricare dal sistema informativo l'identikit vaccinale, come già accade per i referti degli esami del sangue.

Anche l'Emilia Romagna sfrutta il vantaggio tecnologico guadagnato negli anni: per settembre il certificato vaccinale del bambino dovrebbe poter comparire nel fascicolo sanitario elettronico. A mamme e papà sarà sufficiente collegarsi dallo smartphone e stampare il documento.



L' Abruzzo, che ha l' **anagrafe** vaccinale **unica** dal 2013, si è attivato subito: sotto la lente il numero di bambini da recuperare per coorte, l' analisi dei centri vaccinali e dei carichi di lavoro (10 minuti a vaccinazione) e la conta del personale necessario, tenendo conto dei paletti del **Piano** di rientro. Un modello di autocertificazione unico che le famiglie troveranno presso studi medici, centri vaccinali e scuole, semplificherà l' avvio.

Il Lazio, infine, ha già un suo protocollo d' intesa, pensato per snellire le procedure scuole-Asl rispetto ai circa 900mila certificati vaccinali che si stima saranno emessi. Guida la partita l' Asl Roma 1, cui fa capo oltre un milione di cittadini. Ciascuno di loro può contattare un call center con personale formato, in grado di rispondere ai dubbi e spedire i certificati a chi non ne disponga.

La bomba costi Se il fai-da-te organizzativo si preannuncia complesso e impegnativo, la vera bomba sono i costi: fin dall' approvazione del decreto, una bozza messa a punto dai tecnici regionali ipotizzava una spesa di 150 milioni per l' acquisto delle dosi necessarie a vaccinare, con centinaia di operatori dedicati, almeno 350-400mila bambini e ragazzi. Previsioni in parte confermate dalle **Regioni**. Il Piemonte preventiva, per quest' anno, un impatto pari a due campagne vaccinali. Il Veneto, tra il costo complessivo dei vaccini - 26,8 milioni di euro - e i 7 milioni da destinare al personale, stima un maggior esborso di oltre 33 milioni. Risorse che inevitabilmente andranno stornate da altre voci di spesa. Ma la legge è legge. E va applicata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Barbara Gobbi

Imposte regionali. Nonostante le molte sentenze e ordinanze restano ancora situazioni di incertezza sugli obbligati al tributo

L' Irap incerta dei collaboratori

Orientamenti discordi su imprese familiari e compensi per le prestazioni di terzi

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che il presupposto impositivo dell' Irap non è configurabile se il contribuente si avvale di un dipendente con mansioni esecutive.

Continuano però a sussistere incertezze per chi impiega un collaboratore familiare o due lavoratori part-time, per i criteri in base ai quali desumere la natura occasionale o continuativa del rapporto e per l' applicabilità delle sanzioni ai comportamenti pregressi.

Nella sentenza a Sezioni unite 9451/2016 è stato affermato che il requisito dell' autonoma organizzazione ricorre, tra l' altro, quando il contribuente si avvale «in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell' impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive», che rechino all' attività svolta dal contribuente «un apporto del tutto mediato o generico». Le mansioni non devono «concorrere» o «combinarsi» con l' attività esercitata dal contribuente, cioè non possono essere «professionali» bensì «meramente esecutive». Non sono, ad esempio, esclusi dal tributo i contribuenti che si avvalgono dell' opera di un professionista più giovane o di un collaboratore direttamente coinvolto nell' esecuzione delle prestazioni rese ai clienti (ad esempio il dipendente impiegato nella tenuta delle contabilità gestite dal commercialista). Si deve trattare, quindi, di attività generiche, quali quelle di segreteria, infermieristiche o di pulizia dei locali. Di conseguenza, è importante che le mansioni svolte vengano attentamente precisate in sede contrattuale.

Il collaboratore familiare L' ambito di applicazione di tale principio non è circoscritto ai soli artisti e professionisti ma riguarda anche gli imprenditori individuali quali agenti, rappresentanti, promotori finanziari, artigiani, piccoli commercianti, i coltivatori diretti del fondo e in genere i piccoli imprenditori che esercitano l' attività prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

La giurisprudenza di legittimità non è, però, univoca in merito all' attività svolta dai collaboratori delle imprese familiari. In passato era stato sostenuto che tale attività comportava sempre l' assoggettamento all' Irap (sentenze 10777/2013, 1537 e 22628/2014).

Nell' ordinanza 17429/2016 è stato, invece, correttamente ritenuto che va applicato anche in questi casi il principio della irrilevanza dell' impiego di un collaboratore con mansioni esecutive.



In altre quattro ordinanze (12616, 20282 e 24060/2016 e 16742/2017) la Cassazione ha, invece, riaffermato il precedente orientamento interpretativo. In queste ultime pronunce non è stata fatta alcuna menzione della sentenza a Sezioni unite 9451/2016 ma sono stati semplicemente richiamati i "precedenti", il che lascia sperare in un "ripensamento" della Suprema corte. È in ogni caso opportuno che le mansioni svolte dal collaboratore vengano precisate nell'atto costitutivo dell'impresa familiare.

Il part-time Si ritiene possibile escludere la sussistenza di un' autonoma organizzazione anche in presenza di due rapporti a tempo parziale, che dovrebbero risultare equivalenti ad uno a tempo pieno.

Tuttavia, la giurisprudenza della Suprema corte (ordinanze 16374/2017, 24078 e 26293/2016) si è finora orientata in senso contrario, affermando che tale circostanza configura di per sé il superamento della "soglia" fissata dalle Sezioni unite.

Nella sentenza a Sezioni unite 7291/2016 è stato affermato, con riguardo ai medici convenzionati con il Ssn che svolgono in forma associata l'attività di medicina di gruppo, che la presenza di «personale di segreteria o infermieristico comune» va considerata «la risultante minima e indispensabile della necessità di assicurare il servizio». Alla luce di tale sentenza si ritiene che l'esclusione dal tributo regionale sussista anche in presenza di un collaboratore esecutivo per ciascuno dei medici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Gianfranco Ferranti

Split payment, decreti ed elenchi guidano i fornitori nella «scissione»

I rapporti con la Pa e le quotate

La nuova versione dello split payment, a un mese dalla sua entrata in vigore e dopo l'emanazione di due decreti ministeriali, esce dal rodaggio e impone a imprese e professionisti un radicale cambio di abitudini nei loro rapporti con: le **pubbliche amministrazioni**; le **società** controllate dalle autorità centrali e **locali**; le controllate a loro volta dalle **società** precedenti; le **società** quotate al Ftse Mib.

Il meccanismo Lo split payment o «scissione dei pagamenti» è un sistema di **riscossione** che pone in capo al cessionario (invece che al cedente) l'obbligo di versare l'Iva all'**Erario**. In quanto mero sistema di **riscossione**, non determina (come invece avviene nelle ipotesi di reverse charge) lo spostamento del debito Iva dal cedente al cessionario, ma solo dell'obbligo di versamento dell'**imposta**. Il cedente rimane "giuridicamente" debitore, anche se il pagamento va effettuato dal cessionario.

Il nuovo sistema ha particolare rilievo in termini di responsabilità: il cedente è sempre responsabile del regime Iva dell'operazione e della sua **fatturazione**, mentre il cessionario, almeno per quanto riguarda gli acquisti della Pa nell'ambito istituzionale, è **unicamente** responsabile del versamento dell'**imposta** desumibile dalla **fattura**.

I soggetti Fin dall'emanazione della nuova versione dello split payment con il decreto legge 50/2017, si è compreso che il problema più spinoso che si sarebbe posto era quello di delimitare in modo puntuale il perimetro soggettivo di operatività della norma.

Sul punto, infatti, è intervenuto già più volte il ministero.

In particolare, il legislatore ha previsto una particolare forma di limitazione della responsabilità del fornitore che, trovandosi in possesso di una dichiarazione dell'acquirente che attesta di essere soggetto alla disciplina, deve applicare lo split payment a prescindere da altri approfondimenti.

Inoltre, il ministro dell'Economia, con i decreti del 27 giugno 2017 e del 13 luglio 2017, ha introdotto un rigido sistema di liste che consentono al fornitore una rapida forma di controllo nei confronti del proprio cessionario/committente.

Le liste In attuazione di tali disposizioni, poi, il 26 luglio il dipartimento delle Finanze ha pubblicato sul proprio sito quattro elenchi e alcune puntualizzazioni interpretative di particolare importanza, valevoli



con riferimento al 2017. Gli elenchi riportano le informazioni di dettaglio di tutte le società controllate e quotate che sono sottoposte al particolare adempimento.

Inoltre, per le pubbliche amministrazioni il dipartimento ha cercato di dare un' interpretazione al dettato regolamentare. Il Dm del 13 luglio 2017 ha previsto che lo split payment si applichi alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle norme in materia di fatturazione elettronica di cui all' articolo 1, commi da 209 a 214 della legge 244/2007. Questa espressione non è ancora di per sé esaustiva.

Proprio per questo lo stesso dipartimento ha specificato che i fornitori dovranno prendere in considerazione l' elenco Ipa (indice delle pubbliche amministrazioni) sul sito www.indicepa.gov.it.

Nell' utilizzo dell' elenco sarà necessario, però, fare attenzione alle indicazioni diffuse con la circolare 1/DF/2015 che ripercorre in dettaglio le regole da seguire per individuare il limite dell' obbligo di fatturazione elettronica.

Infatti, nell' indice Ipa possiamo trovare iscritti alcuni dei soggetti, anche per loro spontanea iniziativa, che non sono destinatari della fatturazione elettronica obbligatoria; fra questi, ad esempio, i gestori di servizi pubblici oppure le aziende speciali non costituite in forme societaria.

Sicuramente il sistema delle liste, applicato per la prima volta per il 2017, dovrebbe diventare il meccanismo principale nei prossimi anni. Il Dm del 27 giugno 2017, integrato dal Dm 13 luglio 2017, ha previsto l' emanazione entro il 20 ottobre di ogni anno di una lista provvisoria, con possibilità di interazione diretta con i soggetti interessati nei 15 giorni successivi, la pubblicazione delle liste definitive entro il 15 novembre e l' entrata in vigore il 1° gennaio dell' anno successivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco MagriniBenedetto Santacroce

Tributi locali. È **unica** la titolarità dell' unità difforme

Comproprietà, sull' abuso paga l' **Ici** solo chi ha costruito

I **fabbricati** costruiti abusivamente su terreno in comproprietà di più persone sono imponibili **Ici** solo nei riguardi del soggetto che ha realizzato l' edificio e non di tutti i comproprietari. Il principio è stato affermato dalla Ctp di Caltanissetta nella sentenza 753/1/2017 dell' 11 luglio scorso (presidente D' Agostini, relatore Porracciolo).

La vicenda riguarda un terreno in **comunione** che, con scrittura privata, era stato oggetto di divisione. Sulla quota di sua spettanza, uno degli ex **comunisti** aveva realizzato un fabbricato privo delle autorizzazioni necessarie. Il medesimo soggetto, inoltre, aveva provveduto a presentare al Comune istanza in sanatoria, al fine di regolarizzare l' edificio.

Infine, con atto notarile redatto dopo molto tempo dalla scrittura privata, i comproprietari hanno proceduto a formalizzare e ratificare la divisione, disponendo le conseguenti rettifiche alle intestazioni **catastali** delle particelle.

In seguito il Comune ha emesso avviso di accertamento **Ici** a carico di tutti i contitolari, ritenendo che - in virtù del diritto di accessione - l' unità in esame avrebbe dovuto considerarsi nella proprietà comune, pro quota. Quanto alla scrittura privata, l' **ente** impositore rilevava che non ne aveva mai avuto conoscenza, essendo stata formalizzata solo in epoca successiva.

Il contribuente, invece, ha contestato l' avviso, eccependo la carenza di soggettività passiva, per non essere proprietario neppure pro quota dell' immobile in questione.

La commissione nissena ha accolto il ricorso del contribuente, rilevando come la disciplina dell' accessione operi in materia di **comunione** solo nei limiti in cui la costruzione sia stata realizzata nel rispetto delle norme che regolano la stessa. Qualora, invece, i lavori siano stati eseguiti in difformità dalla normativa, abusivamente, e dunque in assenza di accordo tra i proprietari, la titolarità del bene compete **unicamente** al soggetto che li ha effettuati.

In questo senso, viene richiamata la sentenza 7523/2007 della Corte di cassazione.

Nel caso di specie, prosegue il collegio di primo grado, il Comune avrebbe potuto rilevare l' abusività della costruzione e la sua imputabilità solo ad uno dei **comunisti** dal momento che l' istanza di sanatoria era stata presentata esclusivamente a suo nome. Così **impostata** la questione, diventa irrilevante il fatto che la scrittura privata di divisione non fosse stata portata a conoscenza dell' **ente locale**.



Inoltre, l'applicazione dell'**lci** - così come dell'**Imu** - non trova ostacolo nella natura abusiva di una costruzione. L'**unica** condizione richiesta è che si tratti di un fabbricato atto all'uso o di fatto utilizzato, circostanza quest'ultima spesso ravvisabile negli immobili abusivi.

D'altro canto, anche il rilascio del certificato di abitabilità risulta del tutto irrilevante ai fini dell'imposizione (Cassazione 7905/2005). In assenza della iscrizione in **catasto**, sussiste **unicamente** il problema di determinazione della base imponibile, che tuttavia si ritiene possa essere risolto adottando una rendita presunta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Luigi Lovecchio

Società. I principi della solidarietà passiva nelle obbligazioni consentono al creditore di agire anche solo contro alcuni soggetti

Amministratori, no ad automatismi

Per chi guida la capogruppo non si può presumere lo stesso ruolo nella newco

Definizione di amministratore di fatto, qualificazione della responsabilità dell'organo gestorio della capogruppo e criteri di quantificazione del danno sociale: sono questi i profili più rilevanti che emergono da un' articolata sentenza del Tribunale di Firenze del 12 giugno scorso (presidente Scionti, estensore Guida) resa in una causa risarcitoria avviata dalla curatela di un fallimento nei confronti degli organi sociali della **società** fallita e della capogruppo.

La vicenda Nel 2008 viene avviata - di concerto con il ministero del Lavoro e con gli **enti locali** - una complessa operazione di acquisizione e conversione industriale di un sito produttivo in via di dismissione da parte di una multinazionale.

L' accordo raggiunto prevedeva, fra l' altro, l' assunzione da parte della venditrice e degli **enti** pubblici coinvolti di molteplici **oneri** finanziari e l' erogazione di somme per consentire alla newco acquirente di assorbire tutta la forza lavoro e mantenere intatti i livelli occupazionali in conformità ad un ambizioso business **plan**.

Già a pochi mesi di distanza, tuttavia, la situazione finanziaria della newco appare compromessa ma soltanto nel 2011 ne viene dichiarato il fallimento. La curatela promuove quindi un giudizio di responsabilità imputando agli amministratori della newco e della capogruppo di aver provocato il dissesto con operazioni distrattive o in conflitto di interessi, e di aver ritardato la dichiarazione di insolvenza - già databile al dicembre 2008 - e ai sindaci di aver omesso di vigilare in conformità ai propri doveri.

La decisione Il Tribunale respinge innanzitutto la prospettazione della curatela secondo cui l' amministratore della capogruppo possa essere qualificato come amministratore di fatto della newco. I giudici richiamano il consolidato orientamento che esige un' effettiva e sistematica ingerenza nella gestione ed osservano che nel caso di specie era provato soltanto un costante invio di informative e notizie sugli atti gestori di newco all' amministratore della capogruppo, mentre non vi era prova di un intervento decisivo **diretto** e strutturato di quest' ultimo. Il tribunale esclude, inoltre, che i sindaci abbiano violato i propri doveri, risultando provato in atti un puntuale e diligente adempimento dei propri compiti di vigilanza e intervento.

Le responsabilità È accolta invece la domanda risarcitoria nei confronti degli amministratori della newco



e della capogruppo. Con riferimento a quest' ultimo in particolare, i giudici fiorentini dopo aver richiamato la nozione di «direzione e coordinamento» ricordano che il secondo comma dell' articolo 2497 del **Codice** civile estende la responsabilità della capogruppo in solido anche a «chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo». All' eccezione dell' amministratore che difetterebbe la propria legittimazione non avendo la curatela agito anche contro la capogruppo, replica il Tribunale osservando che i principi della solidarietà passiva nelle obbligazioni consentono al creditore di agire a propria scelta anche solo contro alcuni dei co-obbligati.

La quantificazione del danno La curatela aveva quantificato il danno secondo due criteri alternativi spesso ricorrenti in giurisprudenza: da un lato, la misura delle perdite accumulate dalla data di insolvenza a quella della dichiarazione di fallimento; dall' altro, la differenza fra passivo e attivo fallimentare. Il Tribunale respinge entrambe le prospettazioni affermando che ad esse può ricorrersi soltanto quando - mancando la prova dell' ammontare preciso del danno effettivamente cagionato - il giudice debba ricorrere alla valutazione equitativa (articolo 1226 del **Codice** civile). Poiché nel caso di specie la curatela, anche attraverso una consulenza tecnica, aveva provato l' esatto ammontare del danno imputabile a ciascuno dei responsabili, i giudici concludono per la superfluità del ricorso ai criteri di quantificazione equitativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Stefano A. Cerrato

Procedure. Per le **Regioni** e i **Comuni** il recepimento del documento di richiesta avverrà in tre tappe entro il 21 ottobre

Il **permesso** di costruire fa il bis

Dopo l'edizione 2014 cambia ancora il modulo per il titolo abilitativo più complesso

Con il via libera al nuovo modello per la richiesta del **permesso** di costruzione - dopo l'accordo, siglato nella seduta della Conferenza unificata dello scorso 6 luglio, tra il governo, le **Regioni** e gli **enti locali** - è proseguita l'azione di revisione della modulistica unificata e standardizzata che ingegneri, architetti e geometri devono utilizzare nelle **pratiche** relative ai titoli abilitativi alla realizzazione degli interventi **edilizi**.

I moduli unificati per la Scia, la Cila e la segnalazione certificata di agibilità sono stati approvati dalla Conferenza unificata lo scorso 4 maggio e possono essere già usati in tutti gli 8mila **comuni** d'Italia dal 30 giugno (si veda l'articolo a fianco).

Invece, per il nuovo modello di **permesso** di costruire le tappe sono tre: fino al 30 settembre le **Regioni** potranno apportare eventuali modifiche che ritengono necessarie per rendere adeguato il modulo revisionato alla propria normativa **edilizia**; entro il 20 ottobre i **Comuni** dovranno mettere a disposizione il modulo sui propri siti, o rinviare a siti in cui esso è pubblicato. Si applica la stessa sanzione prevista dal decreto legislativo 126/2016 (cosiddetto "Scia 1") per la mancata pubblicazione dei moduli unificati. La mancata pubblicazione costituisce per i dirigenti illecito disciplinare, che può costare la sospensione dal lavoro e dallo stipendio per un periodo fra i tre giorni e i sei mesi.

dal 21 ottobre il modulo per chiedere un **permesso** di costruire diventa operativo in automatico in tutta Italia.

Rispetto alla versione approvata nel giugno del 2014, il nuovo modulo unificato per il **permesso** di costruire ha una nuova impaginazione in alcune sue parti (il quadro riepilogativo della documentazione è stato spostato nella parte finale), e sono state apportate modifiche ad alcuni riquadri tematici per adeguarne i contenuti ai cambiamenti intervenuti nel frattempo nella normativa di **settore**. Con l'uscita di scena della denuncia di inizio attività, è, per esempio, sparito dal modulo unificato per il **permesso** ogni riferimento a questo titolo abilitativo.

Le non molte modifiche apportate si concentrano in quello che è il corpo centrale della richiesta di **permesso**, cioè nella relazione di asseverazione che deve essere sottoscritta dal progettista dell'intervento.



In questa parte è stata maggiormente dettagliata la tipologia degli interventi e la descrizione delle opere per la cui realizzazione viene richiesto il rilascio del **permesso** di costruzione, per tenere conto della mappa delle attività riportata nell' allegato al decreto legislativo 222/2016.

Nel nuovo modulo le singole attività sono state abbinare univocamente alla loro numerazione riportata in quell' elenco. In alcuni casi, il rinvio ad essa permette una più agevole individuazione del motivo per il quale viene richiesto il **permesso**, mentre in altri non aggiunge nulla all' identificazione dell' intervento che, nel vecchio modello di richiesta, risultava già ben individuato con il richiamo alla norma del Dpr 380/2001 che lo descriveva.

Nella prima casistica rientrano le richieste relative alle varianti ai **permessi** di costruire già rilasciati e ai cambiamenti di destinazione d' uso. Il rinvio al corrispondente numero nell' allegato al decreto legislativo "Scia 2", rende chiaro che, anche se sull' immobile non viene fatto alcun intervento **edilizio**, un mutamento di destinazione d' uso di rilevanza urbanistica necessita di un **permesso** di costruzione quando si vuole utilizzare come residenza o destinare ad attività turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale o rurale un immobile classificato diversamente in precedenza. Nell' elencazione dei casi classificati come nuova costruzione, nel nuovo modulo è stata aggiunta una voce relativa agli interventi di trasformazione **edilizia** e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell' articolo 3 comma 1 del Dpr 380/2001. È, invece, rimasta identica, nelle due versioni del modello, l' identificazione della ristrutturazione **edilizia**: si tratta sempre di un ventaglio di interventi **edilizi**, connessi tra di loro, che porteranno alla sostituzione del tessuto urbanistico-**edilizio** esistente con uno nuovo e al possibile ridisegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Pagina a cura di Raffaele Lungarella

Le altre istanze. Dal 1° luglio adozione automatica

Per gli altri lavori i nuovi modelli sono già utilizzabili

Dallo scorso primo luglio, gli ingegneri e gli altri tecnici dell' **edilizia** possono presentare agli uffici dei **Comuni** le **pratiche** di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), **comunicazione** di inizio lavori asseverata (Cila), segnalazione certificata di agibilità e le altre **comunicazioni** relative agli interventi **edilizi**, compilando i moduli standard, licenziati dalla Conferenza unificata Stato-**Regioni-enti locali** nella seduta dello scorso 4 maggio.

Il 30 giugno è infatti scaduto il termine entro il quale i tecnici dei **Comuni** dovevano pubblicare sui siti istituzionali i moduli unificati e standardizzati, per non incorrere nella sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dallo stipendio da 3 giorni a sei mesi. È possibile che molti **Comuni**, soprattutto quelli che per la loro piccola dimensione avrebbero più difficoltà a farlo autonomamente, abbiano provveduto alla pubblicazione rinviando con un link - come consentono le disposizioni del ministero della Semplificazione - alla **piattaforma** telematica di riferimento oppure alla modulistica caricata da ogni Regione sul proprio sito istituzionale.

In ogni caso, la mancata pubblicazione non fa venire meno il diritto dei tecnici a utilizzare la nuova modulistica, nella versione originaria oppure in quella eventualmente adattata da ogni Regione alla propria normativa.

Le **Regioni**, nel recepire la nuova modulistica, potevano infatti apportarvi le modifiche ritenute necessarie per adeguarla alla propria realtà. Tredici di esse hanno rispettato questo termine (tra le altre Toscana, Umbria, Campania, Liguria, Piemonte). Dal monitoraggio condotto dal ministero della Semplificazione risulta che attualmente tutte le **Regioni** hanno adottato un provvedimento di recepimento di quella modulistica. In alcuni casi (come quello della Sicilia), per rispettare la tabella di marcia, la modulistica è stata recepita nella versione identica a quella della Conferenza unificata; in altri (per esempio Toscana ed Emilia Romagna), si è proceduto a un' adozione provvisoria, in attesa della conclusione dei processi di revisione della normativa regionale in materia di governo del territorio e dell' **edilizia**.

Entro i primi giorni dello scorso gennaio, il ministro delle Infrastrutture avrebbe dovuto redigere un glossario unico, applicabile in ogni Comune, con la descrizione dettagliata delle opere per la cui realizzazione deve essere utilizzata la modulistica standard dei singoli titoli abilitativi. Per produrre quella lista, la conferenza unificata ha, ora, istituito un tavolo di lavoro, con la partecipazione dei tecnici delle **Regioni**, dei **Comuni** e delle **Province**, senza però indicare una data entro cui concludere i lavori.



Se per la modulistica le **Regioni** hanno sostanzialmente rispettato i tempi o ritardato di poco, non si può dire la stessa cosa per l'adozione del regolamento **edilizio** tipo, che avrebbero dovuto recepire entro lo scorso 18 aprile. Finora l'hanno fatto in poche: Liguria, Lazio, Puglia ed Emilia Romagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Crisi. Chiarita la possibilità di default, manca l'obbligo di **comunicazione** al Pm contabile

La nuova regola sui fallimenti «dimentica» le responsabilità

L'articolo 14 del Testo unico sulle **partecipate** (Dlgs 175/2016) ha previsto la possibilità di fallimento delle **società**. Più precisamente, le **società** a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, e, se ne ricorrono i presupposti, a quelle in materia di **amministrazione** straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza previste dal Dlgs 270/1999 e dal DI 347/2003.

Si tratta di un'innovazione di grande importanza, vista l'incertezza che, prima della riforma, regnava nella giurisprudenza. In effetti, a fronte di alcune aperture verso il fallimento, si segnava posizioni di rifiuto basate essenzialmente sulla natura pubblico del **servizio** svolto dalle **società**.

Quel che non convince, però, è l'incompletezza della norma in relazione ad eventuali responsabilità. Lo stesso Dlgs, all'articolo 12, prevede ipotesi di responsabilità per gli amministratori delle **società partecipate** in **house**, da sottoporre alla giurisdizione della Corte dei conti: «I componenti degli organi di **amministrazione** e controllo delle **società partecipate** sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle **società** di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno **erariale** causato dagli amministratori e dai **dipendenti** delle **società** in **house**».

Tanto è rilevante la tematica del fallimento e delle condotte sottostanti, infatti, che la legge fallimentare (Rd 267/1942) all'articolo 17 dispone che il cancelliere **comunica** la sentenza dichiarativa di fallimento al pubblico ministero.

A seguito della **comunicazione** presso l'ufficio di Procura si apre un fascicolo ("modello 45", fatti non costituenti notizie di reato), per verificare l'eventuale consumazione dei reati previsti dagli articoli 213 e seguenti della legge fallimentare.

Una regola analoga, con la quale si dispone la **comunicazione** della sentenza dichiarativa di fallimento di una **società** partecipata al Procuratore Regionale della Corte dei conti non si rinviene però nel Testo unico. Questa mancanza si traduce in una falla del sistema, posto che l'articolo 12 della norma attribuisce al Pm contabile l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di **società** partecipata in **house**.



La mancanza di un obbligo di segnalazione di un fatto possibilmente foriero di danno **erariale** lascia sguarnita la tutela dell' interesse pubblico al perseguimento del danno causato dagli amministratori della **società** interamente controllata e sottoposta a controllo analogo.

Né si può dire che l' obbligo sussista in capo curatore della partecipata il quale, nel corso dell' esame delle cause di fallimento, intraveda una abuso di direzione da parte dell' unico socio pubblico.

L' articolo 52 del **Codice** di procedura contabile, infatti, impone un obbligo di denuncia alla Corte dei conti ai dirigenti responsabili o agli organi di vertice delle strutture burocratiche dell' **ente**, ma non al curatore, anche se pubblico ufficiale. Tutt' al più, si potrebbe argomentare, l' obbligo di denuncia ex articolo 52 del **Codice** di procedura contabile spetta ai soggetti tenuti per l' articolo 147-quater, comma 1, del **Tuel**, in base al quale l' **ente locale** definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle **società** non quotate, **partecipate** dallo stesso **ente locale**. Questi controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell' **ente locale**, che ne sono responsabili.

In definitiva, al di là di episodi di lodevole collaborazione tra uffici, che prevedano, a livello generalizzato (sulla base di numerosi protocolli), la mancanza di un obbligo legislativo di trasmissione di una notizia di danno (diversamente da come accade, per esempio, in tema di silenzio ex articolo 2 della legge 241/1990), rende più difficile il perseguimento di fatti potenzialmente generatori di danno **erariale**.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Marco Catalano

L' ANALISI

Ma l' esperienza industriale manca agli enti e ai controllori

Il Testo unico sulle **partecipate** rappresenta un importante strumento per fare ordine nella giungla delle **società** della Pa. Il problema maggiore riguarda la capacità dei soggetti pubblici territoriali chiamati al complesso adempimento ad effettuarlo entro il 30 settembre e, soprattutto, a farlo bene. Tanti i dubbi all' orizzonte, anche per chi deve verificare le scelte assunte dagli **enti locali**. Le vicende in gioco non saranno tra le più facili da istruire, da decidere, da confutare con i sindacati che saranno coinvolti in difesa dell' occupazione, da motivare e da difendere nelle sedi giurisdizionali invocate da chi riterrà lesi i propri diritti e interessi. Non solo. Per l' assunzione delle decisioni e il successivo controllo dei magistrati contabili occorrerà superare i gap derivanti dalla mancata esperienza, in entrambe le sedi, sulla tenuta ottimale della contabilità ordinaria, dalla scarsa abitudine nel trattamento e valutazione delle componenti straordinarie, nella determinazione degli avviamenti commerciali, nelle **pratiche** di dismissione delle aziende o delle quote e nella corretta applicazione degli strumenti aggregativi e, perché no, disaggregativi.

Basti pensare che per la gestione di questi ultimi, relativamente agli **enti** di diritto privato (tali sono anche le **partecipate**), vengono solitamente impegnati stuoli di commercialisti e di avvocati, e scomodate maggioranze che richiedono l' unanimità dei consensi delle rispettive «proprietà», per comprendere ciò che è più conveniente decidere. Di contro, nei confronti di queste esigenze non soccorrono esaurientemente il testo del decreto legislativo, sensibilmente implementato e bisognoso di altri interventi, la **prassi** amministrativa e il contributo della Sezione delle Autonomie. Il tutto preoccupa. Da una parte c' è infatti la necessità di fare pulizia nel panorama delle **partecipate**, spesso utilizzate per dribblare i limiti imposti dai blocchi del turn over e per attribuire posizioni manageriali. Dall' altra però, bisogna considerare le difficoltà, di chi decide e di chi sarà chiamato a verificare, a esercitare i rispettivi compiti nei tempi brevi e senza la necessaria esperienza per l' obiettiva determinazione dei valori in gioco. Una verifica, insieme all' elaborazione del progetto industriale che giustifichi l' eventuale continuazione, razionalizzata, dell' esercizio della partecipata, che costituiscono la motivazione obbligatoria per assicurare legittimità e opportunità ai provvedimenti da assumere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Ettore Jorio

I criteri. Scelte in base alla riduzione effettiva dei costi e alle economie di scala

Parametri non automatici su **fatturato** e **bilancio**

La sezione Autonomie della Corte dei Conti si è mossa in modo tempestivo in materia di organismi partecipati emanando le proprie «Linee di indirizzo», a cui è allegato il modello standard di atto ricognitivo e dando effetto, insieme alla presidenza del **Consiglio** e al ministero dell' Economia, al protocollo che stabiliva l' unificazione della rilevazione sulle **società**, nell' ambito della quale gli **enti pubblici** dovranno **comunicare** anche gli esiti della razionalizzazione straordinaria prevista dal Testo unico.

Agli **enti**, però, resta da affrontare la questione fondamentale, ovvero quella delle scelte effettive. Un tema delicatissimo, che non può essere risolto senza tenere a mente i molti aspetti che lo compongono, a partire dalla convenienza economica che, a volte, non può essere misurata solo per gli effetti **diretti** sull' **ente**, ma su quelli del sistema territoriale, visto il ruolo e la funzione di alcuni **servizi** e degli **enti pubblici** stessi (che hanno di fondo natura di **enti** di erogazione).

È certo chiara la scelta del legislatore di limitare l' intervento pubblico a certi settori e da qui la centralità dell' articolo 4, «Finalità perseguibili mediante l' acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche», oltre alla la ragionevolezza delle verifiche previste dall' articolo 5, «**Oneri** di motivazione analitica», in cui si chiede di dimostrare le ragioni di adozione di una modalità di gestione di un **servizio**.

Diventa più difficile, invece, inquadrare le indicazioni previste nel famigerato articolo 20, comma 2, che elenca una serie di criteri che giustificano l' adozione di un **piano** di razionalizzazione; in particolare sono problematici punti b) «**società** che risultino prive di **dipendenti** o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei **dipendenti**», d) «partecipazioni in **società** che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un **fatturato** medio non superiore a un milione di euro» (salvo la proroga prevista dall' articolo 26, c. 12-quinquies), ed e) «partecipazioni in **società** diverse da quelle costituite per la gestione di un **servizio** d' interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti».

Va ricordato, anzitutto, che si tratta di una norma di **finanza** pubblica, non di politica industriale, e che quindi l' elemento ispiratore, come ha correttamente ricordato la Corte dei Conti della Lombardia, è quanto si ritrova alla lettera f), ovvero la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (**delibera** 21/2017). Ogni decisione assunta, pertanto, va misurata in termini di riduzione della spesa, e le stesse scelte di aggregazione tra **società** ed **enti** devono essere effettuate o meno in ragione di una riflessione



sui costi e delle possibile economie di scala.

Corretto dunque affermare che è «necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione». Questo è vero anche per i criteri di cui si è detto. Si pensi al **fatturato** medio: banalmente, in una **società** strumentale, le cui prestazioni sono a carico del Comune, è preferibile sopportare una cifra superiore o inferiore al limite? La questione è di convenienza economica, non di mero volume di affari, e va contestualizzata all' attività svolta.

Per tacere del fatto che i ricavi assumono evidentemente significati diversi a seconda della dimensione dell' **ente**.

In sostanza con quei criteri ci si deve necessariamente misurare, vista la richiesta del legislatore, e quindi dare una seria motivazione delle proprie scelte, ma tutto si misura su un obiettivo di riduzione dei costi e che si devono evitare azioni antieconomiche. Viene prima l' articolo 97 della Costituzione. E il buon senso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Stefano Pozzoli

Società. Nel modello diffuso dalla sezione Autonomie esame puntuale anche sulle indirette

Solo la «convenienza» può salvare la partecipata

La Corte chiede di motivare il mantenimento delle quote

Estesa anche alle **società** indirette, quotate e non, la ricognizione degli organismi partecipati da effettuare entro il 30 settembre.

L'indicazione giunge dalla lettura del modello standard, allegato alla **delibera** 19/2017 della Sezione Autonomie (su cui si veda anche Il Sole 24 Ore del 26 luglio), che tutti gli **enti** territoriali dovranno allegare all'atto consiliare di approvazione dei **piani** di razionalizzazione degli organismi partecipati secondo quanto disciplinato dall'articolo 24 del Dlgs 175/2016. Oggetto della rilevazione sono tutte le **società** a partecipazione diretta, quotate e non quotate, anche se non controllate dall'**ente**, e quelle a partecipazione indiretta solo se detenute per il tramite di una **società/organismo** sottoposto a controllo. In quest'ultimo caso deve essere inserita la denominazione dei soggetti attraverso i quali l'**ente** partecipa alla **società**.

Le valutazioni finalizzate alla razionalizzazione del proprio portafoglio partecipativo non possono prescindere dalla conoscenza di eventuali forme di controllo da parte dell'**ente** territoriale. Devono dunque essere descritte le situazioni di controllo analogo, anche congiunto, o di controllo in base all'articolo 2359 del **Codice** civile. Occorre poi indicare se la **società** sia quotata in mercati regolamentati o se, alla data del 31 dicembre 2015, abbia emesso strumenti finanziari quotati in questi ambiti. Se la partecipata ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'**amministrazione**, la scheda di rilevazione deve darne conto. All'**ente** viene chiesto di compilare il grafico delle relazioni fra partecipazioni, attraverso il quale fornire la rappresentazione dei rapporti di controllo all'interno del gruppo. L'anagrafica di ogni soggetto societario deve inoltre riportare informazioni sul numero medio dei **dipendenti**, sul numero degli amministratori (avendo cura di specificare quelli di nomina dell'**ente**), sugli organi di controllo, sul **fatturato** medio nel triennio precedente e, per le **società** che non gestiscono un **servizio** di interesse generale, su eventuali perdite in quattro dei cinque esercizi precedenti. Le scelte strategico-operative, da adottare anche in riferimento alle finalità perseguite e attività svolte dalla **società**, devono dare conto della necessità di adozione di azioni di contenimento dei costi di funzionamento o di aggregazioni con altre **società**.

Anche il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione determina la necessità di motivare la scelta. In questo caso occorre spiegare la stretta necessità della **società**



rispetto alle finalità dell' **ente** e lo svolgimento da parte della stessa di una delle finalità consentite dall' articolo 4 Dlgs 175/2016. In caso di attività inerenti ai **servizi pubblici locali**, devono essere esplicitate le ragioni di convenienza economica rispetto a forme gestionali alternative e la sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l' **ente**. In relazione ai **servizi pubblici** a rete di rilevanza economica, occorre dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre **società** operanti nel **settore** o il fatto che la **società** svolge **servizi** diversi da quelli che devono essere affidati per il tramite di **enti** di governo d' ambito.

Se il **piano** evidenzia la necessità di adozione di azioni specifiche, per ogni organismo societario dovranno essere indicate le motivazioni per eventuali cessioni o alienazioni di quote, per la messa in liquidazione della **società** o per operazioni straordinarie sul capitale quali fusioni e incorporazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.

Anna GuiducciPatrizia Ruffini

Bilanci. Intesa sulle capacità fiscali, ma i Comuni chiedono lo sblocco delle aliquote Standard a un miliardo con l'incognita tributi

Nel fondo di solidarietà del prossimo anno la quota di risorse distribuite sulla base degli «standard» dovrà superare il miliardo di euro, e le cifre Comune per Comune dovranno arrivare in autunno, per centrare almeno una volta la chimera del preventivo approvato prima dell'esercizio finanziario di riferimento.

C'è anche questa ambizione alla base dell'accordo firmato nei giorni scorsi in Conferenza Stato-Città (come scritto sul Sole 24 Ore del 26 luglio) sui nuovi criteri di calcolo delle «capacità fiscali», vale a dire il gettito standard delle risorse proprie comunali che insieme ai fabbisogni decidono l'assegnazione dei fondi lontano dalla spesa storica.

L'intesa aggiorna i meccanismi di calcolo e fissa le capacità fiscali comunali a quota 25,2 miliardi, in attesa di un accordo su come sterilizzare anche dai fabbisogni standard il servizio rifiuti. Su questo percorso, però, pesa un'incognita politica, che si aggiunge alle incertezze strutturali nel complicato quadro della finanza locale: dando l'intesa sulle nuove capacità fiscali, che ora attendono il via libera finale del Parlamento a settembre, i sindaci hanno fatto mettere a verbale una condizione per andare avanti sul percorso della perequazione: lo sblocco delle aliquote dei tributi, congelate dal 2014 in attesa di un riordino finale del fisco locale che non arriva mai.

Lo snodo è ovviamente più politico che tecnico, anche perché l'aumento dal 40 al 55% della quota di fondo di solidarietà, al netto dei ristori Imu-Tasi, da distribuire in base alla differenza fra capacità fiscali e fabbisogni standard è già scritto nella legge (comma 380-quater della legge 228/2012, dopo l'ultima correzione nella manovra 2016): senza nuovi tagli, che al momento non sono in calendario, la base su cui applicare la perequazione nelle regioni ordinarie è di 1,885 miliardi, per cui l'incremento dal 40 al 55% nel peso degli standard porta poco sopra il miliardo (dai 753,9 milioni di quest'anno) i fondi che abbandonano i criteri storici per seguire i nuovi "standard". A sostenere le intenzioni del governo c'è poi il fatto che la manovra di primavera, dopo i correttivi imbarcati dalla legge di conversione, ha blindato all'articolo 14 i meccanismi di assegnazione del fondo comunale anche per i prossimi anni, dalla clausola di salvaguardia che evita salti superiori al 4% delle risorse di base fino alle modalità di distribuzione delle compensazioni ai Comuni più penalizzati dai cambi nei criteri di calcolo. Tutto questo, almeno nelle intenzioni, dovrebbe evitare le lunghe discussioni sulle risorse comunali che accompagnano tradizionalmente le manovre d'autunno e che alimentano le incognite alla base dei successivi rinvii dei termini per i preventivi.



Su questa architettura pesa però l' incognita fiscale. Come mostra la discussione in Stato-Città, le **amministrazioni locali** hanno deciso di scaldare i motori contro il lungo blocco tributario, sulla base dell' argomento che senza la possibilità di scelte autonome sulle aliquote la perequazione disegna un meccanismo a senso unico, che gli **enti** devono limitarsi a subire. Ragionamento difficile da contestare sul **piano** tecnico, perché con l' autonomia azzoppata cade anche il concetto di «virtuosità» da incentivare che è alla base della costruzione degli standard; altrettanto difficile, però, è ipotizzare lo sblocco delle aliquote, e magari l' atteso riordino per unificare l' **Imu** e la **Tasi**, nella legge di **bilancio** che precederà le elezioni. La partita, insomma, appare solo all' inizio.
gianni.trovati@ilsole24ore.com © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gianni Trovati

Gli operatori dell' industria creativa italiana a confronto sul tipo di gestione da adottare

Cultura, una filiera da 250 mld in cerca del modello vincente

Nell' Italia, culla e patria della cultura, come vengono gestiti i quasi 5.000 siti, tra musei, monumenti e aree archeologiche, le migliaia di spazi di spettacolo e le centinaia di aree naturalistiche?

È così vero, come spesso si dice, che «di cultura non si mangia»? La domanda sorge spontanea pensando a una filiera, quella appunto dell' industria culturale e creativa, che nella sua interezza (tra industrie culturali, industrie creative, patrimonio storico artistico, performing arts e arti visive, produzioni creative-driven) genera il 6% della ricchezza prodotta nel nostro paese.

Che, stando ai dati dell' ultimo rapporto di Fondazione Symbola e Unioncamere, sfiora i 90 miliardi di euro, e registra un incremento annuo (2016 verso 2015) di 1,8 punti percentuali. Tradotto in valore assoluto, nel 2016 la cultura ha mosso più di 250 miliardi dando lavoro a 1,5 milioni di persone. Oltre a essere, anche in termini di occupazione (+1,5% nell' ultimo anno), uno dei comparti con più prospettive di crescita nel nostro paese. Ciò che emerge tuttavia, attraversando l' Italia di musei, gallerie, festival, beni culturali, letteratura, cinema, arti, ma anche di made in Italy, e cioè tutte quelle attività produttive che non rappresentano in sé un bene culturale, ma che dalla cultura traggono linfa creativa e competitività, è un dato: accanto a originalità e innovazione, capacità di valorizzare un territorio o un bene, e ancora creatività, c' è l' altra faccia della medaglia da considerare, ovvero la capacità di saper gestire ricchezze e opportunità. Perché se è facile cogliere i segnali del fermento culturale, è altrettanto facile intuire quanto, per osmosi, lo stesso fenomeno possa incidere in modo considerevole sull' economia, sul turismo e addirittura su quei segmenti che incrociano cultura e produzione, cosiddetti tradizionali, come il design, o che sono legati alle nuove tecnologie, come l' audiovisivo (dal videogame al discografico). Occorre allora, per ritornare alla domanda iniziale, capacità di gestione. Concetto non nuovo ma ancora irrisolto, sul quale Federculture, Agis, Alleanza Cooperative Italiane Turismo e Beni culturali e Forum Nazionale del Terzo Settore si sono confrontate nella Conferenza Nazionale dell' Impresa Culturale del L' Aquila. Partendo proprio dall' idea della cultura di gestione, sia in termini di **beni** che di attività culturali, e della

4 Lunedì 31 Luglio 2017

IMPRESE & ARTE

ItaliaOggi7

Gli operatori dell'industria creativa italiana a confronto sul tipo di gestione da adottare

Cultura, una filiera da 250 mld in cerca del modello vincente



rispetto a obiettivi precisi. La risposta (per ora ancora solo una proposta) giunta da L'Aquila parla di forme nuove e semplificate di partenariato pubblico-privato, incentivi all'occupazione, contributi agli investimenti, adempimenti fiscali. Con un contesto normativo, fiscale ed economico più favorevole alla crescita dell'impresa pubblica di cui questa è portatrice. Semplificando la relazione con la pubblica amministrazione e le procedure di concessione e gestione del patrimonio culturale. Con provvedimenti che favoriscano l'occupazione e la associazione stabili. Con l'implicazione per gli operatori culturali relativamente alle loro attività specifiche di una aliquota, tra agevolata (4% o 10%). Tale agevolazione dovrebbe essere applicata in ingresso che in uscita per non creare grossi e inutili crediti. E ancora sarebbe importante assicurare il gettito e carico fiscale per la stessa attività privata e pubblica, come, per esempio, le istituzioni museali, oggi particolarmente difficili soprattutto nei confronti di una società di capitali. Solo così, dicono gli esperti del settore, si può dare un senso alla cultura, ovvero la misurabilità del suo operato.

Dalla Fondazione Aquileia, all'Ecomuseo Valle d'Aso e al Museo Egizio

Uno su mille (o cinquecento) ce la fa, diventando una buona pratica di impresa culturale da presentare. Un esempio a cui ispirarsi per il modello gestionale innovativo e sostenibile atteso, per aver dato un impulso in termini di incremento e miglioramento dell'offerta di beni e attività culturali, della loro produzione e della loro fruizione pubblica. A Fondazione Aquileia, Ecomuseo Valle d'Aso, Fondazione Museo Egizio di Torino, Teatri di Bari, Cooperativa «Assonoma» Impresa sociale e Teatro Stabile d'Alessandria, quest'anno è andato il Premio Cultura di Gestione. Vediamo perché.

presenta caratteristiche di replicabilità, un contenitore culturale diffuso che ha saputo far convergere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della valle, ponendo negli elementi identitari e nel coinvolgimento delle comunità. Esempio vincente di sviluppo territoriale integrato ispirato a principi di sostenibilità, di partecipazione attiva degli stakeholders alla progettazione delle azioni, di co-creazione tra amministrazioni locali, associazioni, imprese.

Teatri di Bari. Il Progetto Operazione Rokin Blood è stato ideato per consentire la partecipazione culturale a bambini e famiglie che, per difficoltà di carattere economico, di contesto sociale o di distanza territoriale sono normalmente escluse dalla fruizione culturale. Il progetto è riuscito a raggiungere oltre 1.000 bambini della città metropolitana di Bari che hanno avuto accesso agli spettacoli del Teatro Kismet e del Teatro Abolano, anche grazie a un servizio gratuito di navetta, e a eventi in luoghi della città prima raramente impegnati per spettacoli. Significativo il contributo di imprese del territorio e di singoli spettatori che, finanziando il progetto, hanno dimostrato di condividere la filologia alla base, ovvero che la cultura è fattore di inclusione e coesione sociale, capace di creare fiducia nel futuro.

Assonoma Impresa sociale società cooperativa. Il Progetto Postmodernismo è il primo cinema di comunità in Italia. Un progetto che mira a creare un nuovo modello di coerenza cinematografica basata sulla partecipazione dei cittadini.

Prendendo in gestione un cinema storico nel centro di Perugia, ottenendo il 2000, riproponendo l'immagine gli spazi e la gestione, la cooperativa ha realizzato un luogo sociale in un quartiere oggetto di un violento spopolamento. Ciò è stato possibile grazie al coinvolgimento dei cittadini, sia come protagonisti della programmazione e delle attività culturali, sia come finanziatori della cooperativa. Il cinema è stato aperto, favorendo l'apertura nell'area di attività economica e di aggregazione.

Fondazione Aquileia. Il Progetto Fondazione Aquileia, modello innovativo di governance del patrimonio culturale, rappresenta

possibile integrazione con le politiche di sviluppo **locale** e nazionale basate sulla co-progettazione tra tutti i protagonisti del settore culturale. Per arrivare a mettere in risalto che l'anello mancante è tra tutela, valorizzazione e il «fare impresa» con finalità di pubblica fruizione. Con lo stesso approccio che, per fare un' analogia, nel Terzo settore punta a valorizzare il ruolo dell' impresa. Con la stessa capacità del sociale di coinvolgere i cittadini, anche attraverso forme partecipative e volontarie, nelle attività di gestione e valorizzazione della cultura. L'anello mancante è in sostanza l' accountability dell' impresa culturale, ovvero la misurabilità del suo operato rispetto a obiettivi precisi.

La risposta (per ora ancora solo una proposta) **giunta** da L' Aquila parla di forme nuove e semplificate di partenariato pubblico-privato, incentivi all' occupazione, contributi agli investimenti, agevolazioni fiscali. Con un contesto normativo, fiscale ed economico più favorevole alla crescita dell' impresa culturale coerentemente ai tanti benefici di interesse pubblico di cui questa è portatrice. Semplificando la relazione con la pubblica **amministrazione** e le procedure di concessione e co-gestione del patrimonio. Le **p.a.** oggi infatti faticano a realizzare partenariati e collaborazioni o adottare strumenti concessori che tengano conto prevalentemente delle finalità sociali dell' **affidamento** e del fine ultimo di conoscenza del patrimonio culturale.

Con provvedimenti che favoriscano l' occupazione e le assunzioni stabili. Con l' applicazione per gli operatori culturali relativamente alle loro attività specifiche di una aliquota Iva agevolata (4% o 10%). Tale agevolazione dovrebbe essere applicata sia in ingresso che in uscita per non creare grossi e inutili crediti. E ancora sarebbe importante snellire procedure e carico fiscale per le donazioni private a soggetti come, per esempio, le istituzioni museali, oggi particolarmente difficili soprattutto se il donante è una **società** di capitali.

Solo così, dicono gli esperti a confronto, la cultura paga davvero.

© Riproduzione riservata.

PAGINE A CURA DI SABRINA IADAROLA

Una pronuncia della Cassazione sulle contestazioni all' **addizionale** provinciale

Tia2, parola al giudice fiscale

Sono **entrate tributarie** tutte le forme di prelievo sui **rifiuti**

L' **addizionale** provinciale alla **tariffa rifiuti** (**Tia2**) è un' entrata tributaria e in caso di contestazione delle somme richieste dal gestore del **servizio** è competente a decidere il giudice tributario. Così come sono **entrate tributarie** tutte le forme di prelievo sui rifiuti. Ecco perché a prescindere dalla qualificazione legislativa di **Tia1**, **Tia2** e **Tari**, si tratta di **entrate** fiscali e ai contribuenti non può essere addebitata l' Iva in **fattura**. È il principio ancora una volta ribadito dalle sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 17113 del 21 luglio 2017.

Le sezioni unite attribuiscono natura tributaria all' **addizionale** provinciale alla **tariffa rifiuti**, chiarendone la ratio e precisando che non viene meno la caratteristica di entrata fiscale per il solo fatto che vi sia un «mero collegamento quantitativo e percentuale con la **Tia2**» e il legislatore abbia attribuito a quest' ultima una natura privatistica. L' **addizionale** è un' entrata che fornisce risorse economiche alle **province** e serve per svolgere funzioni di interesse pubblico. Ma manca del tutto un rapporto di corrispondenza economica tra la prestazione dell'amministrazione pubblica e il vantaggio che riceve il privato, che potrebbe escludere la natura di **tassa**.

L' orientamento consolidato della giurisprudenza.

A parte qualche pronuncia isolata, è costante e uniforme la posizione dei giudici di legittimità e di merito sulla natura giuridica della **tariffa rifiuti**.

La **tariffa rifiuti** è stata da sempre considerata un' entrata fiscale e, per l' effetto, non può essere assoggettata a Iva. E il concessionario che ha riscosso la **Tia** è tenuto a restituire l' **imposta** sul valore aggiunto al contribuente.

È irrilevante, poi, per definire la natura dell' entrata **comunale**, l' intervento normativo successivo alla pronuncia della Corte costituzionale (238/2009) con il quale il legislatore ha qualificato la **Tia2** come entrata non tributaria.

In questo modo si è espressa la Corte di cassazione (sentenza 4723/2015), che ha giudicato privo di fondamento l' intervento con il quale il legislatore ha inteso risolvere il problema qualificandola normativamente come corrispettivo. La pronuncia della Cassazione che ha riaffermato la natura fiscale della **tariffa rifiuti** e, per l' effetto, la sua esclusione dal campo di applicazione dell' Iva è in linea con

12 lunedì 21 luglio 2017

FISCO

ItaliaOggi7

Una pronuncia della Cassazione sulle contestazioni all'addizionale provinciale

Tia2, parola al giudice fiscale

Sono **entrate tributarie** tutte le forme di prelievo sui **rifiuti**

Il gestore non deve rimborsare l'Iva
Gli utenti del servizio di smaltimento rifiuti sono tenuti a pagare l'Iva sulla **Tia**, in quanto viene svolta un'attività che deve essere remunerata con il pagamento di un corrispettivo. Il gestore del servizio, dunque, non è tenuto al rimborso dell'Iva addebitata in fattura e pagata dall'utente. È quanto ha affermato il tribunale di Genova, nella sentenza 9061/2016. Una voce fuori dal coro. Si tratta, infatti, di una pronuncia che non si allinea all'interpretazione della Cassazione. Secondo il tribunale, le somme che l'Amministrazione comunale ha versato al gestore del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto a natura tributaria, non sono assoggettate all'Iva in quanto non hanno natura di corrispettivo. Il principio è stato ribadito dalla sentenza 17113 del 21 luglio 2017.

di applicazione dell'Iva è in linea con tante altre sentenze emesse dai giudici di piazza Cavour tra le ultime di vado casa. 4118/2015. Secondo la Cassazione «non sul piano circostanziale appare palese l'assoggettazione di un'attività di servizio e l'attività del prelievo e, con essa, l'assenza, almeno nelle ipotesi prese in considerazione, del rapporto di corrispettività posto alla base dell'assoggettamento a Iva ai sensi degli art. 9 e 4 del reg. 635 del 1972». È stato giudicato irrilevante quanto disposto dall'articolo 14 del 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che per giudicare il pagamento dell'Iva successivamente alla pronuncia della Cassazione, e per evitare di affrettarsi i

FISCO FLASH a cura dello Studio F. Calabrese & G....

- Iva**
NOTE SPESE
Gestione documentale delle note spese di natura tributaria. Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017.
- BELENCI SPLIT**
Pubblicati gli elenchi definitivi dei soggetti tenuti all'applicazione delle split payments. 26 luglio 2017.
- AGELAZIONI**
BENI AI SOCI
La decisione finalizzata all'assegnazione agevolata dei beni ad alcuni soci non costituisce abuso del diritto (risoluzione n. 98/3 del 29 luglio 2017).
- ESTROMISSIONE**
Estromissione agevolata del bene ai soci: configura abuso del diritto un'operazione in cui sono soggetti quello di consentire l'estromissione di un bene organizzativo non agevolabile (risoluzione Agenzia delle entrate n. 59/5 del 27 luglio 2017).
- ASSEGNAZIONE IMMOBILI**
Anche le società di contabilità semplificata possono beneficiare dell'assegnazione agevolata dell'immobile ai soci (risoluzione Agenzia delle entrate n. 100/6 del 27 luglio 2017).
- DEDUCIBILITÀ**
La minorazione derivanti da cessione agevolata sono deducibili solo se determinate utilizzando il valore normale dell'immobile (risoluzione Agenzia delle entrate n. 101/6 del 27 luglio 2017).
- particolare interesse**
DECISIONE PARZIALE
La selezione parziale proporzionale finalizzata a una riorganizzazione aziendale per dar seguito a un'offerta di acquisto non costituisce abuso del diritto (risoluzione Agenzia delle entrate n. 97/6 del 25 luglio 2017).
- CONTROVERSIE TRIBUTARIE**
Approvazione del modello di domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie in cui il paragrafo 2 della entrata preli. N. 140/18 del 21 luglio 2017.
- SELTAMENTO TERMINI**
Partecipati al 21 agosto 2017 il termine di versamento delle imposte anche per i contribuenti autorizzati al 31 ottobre 2017 il termine di presentazione di moduli 770, redditi e Irap (comunicato stampa ministero economia e finanze n. 151 del 26 luglio 2017).

tante altre sentenze emesse dai giudici di piazza Cavour (tra le ultime si veda Cass. 4132/2015). Secondo la Cassazione «anche sul piano eurounitario appare palese l'insussistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo e, con essa, l'assenza, almeno nelle ipotesi prese ora in considerazione, del rapporto di corrispettività posto alla base dell'assoggettamento a Iva ai sensi degli artt. 3 e 4 del dpr 633 del 1972». È stato giudicato irrilevante quanto disposto dall'articolo 14 del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010, che per giustificare il pagamento dell'Iva successivamente alla pronuncia della Consulta, e per evitare di effettuare i rimborsi per le somme incassate dall'erario, ha qualificato come «non tributaria» la Tia2 istituita dall'articolo 238 del decreto legislativo 152/2006. L'Iva eventualmente versata, quindi, deve essere restituita dal concessionario che ha riscosso la tariffa. La tesi dell'Agenzia delle entrate. Arbitraria è stata l'equiparazione fatta dall'Agenzia delle entrate (circolare 3/2010) della Tia1 alla Tia2, per motivare la richiesta dell'Iva. In questi termini è stata giudicata la tesi del fisco dalla Cassazione con le sentenze 3756/2012 e 2320/2012. Non meno determinata è stata la tesi dei giudici di merito. La commissione tributaria regionale di Bari, sezione staccata di Lecce (XXIV), con la sentenza 2306/2014, ha giudicato infondata l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate e ha ritenuto inapplicabile l'Iva a un'entrata tributaria. Per i giudici d'appello non è «ammissibile l'imposizione di una tassa su di una tassa». Nella circolare 3/2010 viene richiamato l'articolo 14, comma 33, del dl 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, che ha qualificato la Tia2 un corrispettivo. Dunque, secondo l'Agenzia anche la Tia1 (Ronchi) ha questa natura. Alcuni comuni si sono uniformati alle direttive delle Entrate, altri no. Il contenzioso sull'Iva. Va posto in rilievo che la situazione di incertezza sull'Iva oltre ad aver determinato un contenzioso tra comuni o gestori del servizio e contribuenti, costringe gli enti a proporre azione giudiziale nei confronti dello stato per il recupero dell'Iva che devono rimborsare, con relativi interessi moratori, a seguito delle pronunce di condanna. Naturalmente, sempre che gli enti abbiano presentato o presentino istanza entro due anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto alla restituzione. Quindi, dal momento in cui il giudice delle leggi ha qualificato la Tia1 un'entrata tributaria. Spetta invece al giudice ordinario decidere se i contribuenti hanno diritto al rimborso dell'Iva pagata sulla tariffa rifiuti. Queste controversie hanno a oggetto una questione di natura privatistica e non un rapporto tributario, come quello che si è instaurato tra comuni (o gestori) e amministrazione finanziaria (Cassazione, sezioni unite, sentenza 2064/2011). Un'impresa, un professionista o un qualsiasi cittadino non possono chiedere direttamente il rimborso dell'Iva allo stato, poiché solo il prestatore del servizio ha titolo per agire nei confronti del fisco. I contribuenti possono esperire un'azione civilistica di ripetizione dell'indebito in un termine più ampio. L'istanza può essere proposta entro il termine di prescrizione ordinaria decennale. © Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

Nuovo onere per le **amministrazioni** territoriali. Per altri 5.500 **comuni** si attende il 2018

Bilanci, p.a. al banco di prova

Il 30/9 scade il termine del consolidato per 2.500 **enti**

Entro il prossimo 30 settembre circa 2.500 **enti** territoriali (**regioni**, città metropolitane, **province** e **comuni**) dovranno approvare il loro primo **bilancio** consolidato.

Si tratta di un passaggio importante, previsto dal nuovo ordinamento contabile per tentare di portare a galla le tante magagne che spesso gli amministratori **locali** hanno nascosto nelle loro migliaia di **partecipate**, spesso create o acquisite proprio a tale scopo. La scadenza, tuttavia, è a forte rischio, considerato il ritardo accumulato nella chiusura dei rendiconti e le difficoltà imposte dalla riforma dei bilanci societari. Il momento dell'esternalizzazione ha assunto nella p.a. locale dimensioni impressionanti, dando vita a una giungla di **enti**, organismi e **società** che l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, aveva stimato (per difetto) in almeno 8.000. I numerosi tentativi di «disboscamento» si sono finora rivelati vani, per cui il legislatore ha elaborato una sorta di **piano** B. Con il dlgs 118/2011, insieme ad altre numerose novità, è stato introdotto l'obbligo generalizzato di redigere un **bilancio** c.d. consolidato. Esso è chiamato a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dei «gruppi» che fanno capo a ciascun **ente**. La logica, in altri termini, è la stessa già da decenni sperimentata nel **settore** privato, dove chi detiene partecipazioni qualificate deve esporre in modo

analitico il loro impatto sul proprio conto economico e sul proprio stato patrimoniale, nel settore pubblico, tale strumento è diventato obbligatorio solo negli ultimi anni: in precedenza, al di là di alcune meritorie buone prassi (come quella del comune di Torino), i bilanci hanno sempre rappresentato una fotografia parziale e ambiziosa dei diversi amministratori. Difficile, per esempio, conoscere l'effettiva consistenza dei debiti com-

muni, ovvero l'esposizione complessiva verso le banche, oppure ancora il reale costo della manodopera impiegata. Chi avesse voluto ricostruire queste informazioni, avrebbe dovuto cimentarsi in un complesso (e, in mancanza di regole chiare, aleatorio) esercizio di aggregazione di **bilanci** diversi per struttura, contenuti e tempistica di approvazione. Adesso, invece, a farsi carico di questo onere dovranno essere gli stessi **enti**: dopo la sperimentazione che, a par-

te dal 2012, ha coinvolto circa 400 amministrazioni, nel 2017 sarà la volta delle 20 regioni, delle circa 100 città metropolitane e province e di circa 2.400 comuni con più di 5.000 abitanti. Considerando che, in base a dati (tutti) di riserva l'adempimento dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2016 con riferimento al 2017. Come sono, infatti, le resistenze e le difficoltà operative sono molte, considerate la radicale novità di questo istituto nell'ambito pubblico, nei magli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze assicurare che questa è la frontiera che nei prossimi anni assisteremo a una progressiva «privatizzazione» della contabilità pubblica.

Adesso, invece, a farsi carico di questo onere dovranno essere gli stessi **enti**: dopo la sperimentazione

14 Lunedì 31 luglio 2017

I CONTI DEGLI ENTI LOCALI

ItaliaOggi7

Nuovo onere per le amministrazioni territoriali. Per altri 5.500 comuni si attende il 2018

Bilanci, p.a. al banco di prova

Il 30/9 scade il termine del consolidato per 2.500 **enti**

Il bilancio consolidato in sintesi	
A cosa serve	A fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dei «gruppi» che fanno capo a ciascun ente territoriale.
Da chi deve essere approvato	Da regioni, città metropolitane, province e comuni.
In che tempi deve essere approvato	Entro il 30 settembre con riferimento all'anno precedente. Quest'anno, deve quindi essere approvato il bilancio consolidato relativo all'anno 2016. Gli fino a 5.000 potevano rinviare l'adempimento al 2018.
Quali sono i soggetti che devono essere consolidati	Tutti gli organismi e gli enti strumentali, nonché le società partecipate dagli enti, indipendentemente dal tipo di attività svolta, purché non irrilevanti.

Il ritardo accumulato nella chiusura dei rendiconti e le difficoltà imposte dalla riforma dei bilanci societari. Il momento dell'esternalizzazione ha assunto nella p.a. locale dimensioni impressionanti, dando vita a una giungla di **enti**, organismi e **società** che l'ex commissario alla spending review, Carlo Cottarelli, aveva stimato (per difetto) in almeno 8.000. I numerosi tentativi di «disboscamento» si sono finora rivelati vani, per cui il legislatore ha elaborato una sorta di **piano** B. Con il dlgs 118/2011, insieme ad altre numerose novità, è stato introdotto l'obbligo generalizzato di redigere un **bilancio** c.d. consolidato. Esso è chiamato a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria dei «gruppi» che fanno capo a ciascun ente. La logica, in altri termini, è la stessa già da decenni sperimentata nel **settore** privato, dove chi detiene partecipazioni qualificate deve esporre in modo analitico il loro impatto sul proprio conto economico e sul proprio stato patrimoniale, nel settore pubblico, tale strumento è diventato obbligatorio solo negli ultimi anni: in precedenza, al di là di alcune meritorie buone prassi (come quella del comune di Torino), i bilanci hanno sempre rappresentato una fotografia parziale e ambiziosa dei diversi amministratori. Difficile, per esempio, conoscere l'effettiva consistenza dei debiti com-

Delibera di giunta per i soggetti (tanti) da consolidare

Non solo società, ma anche enti e organismi strumentali, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il numero dei soggetti da prendere in considerazione al fine del bilancio consolidato è molto ampio, anche se possono essere esclusi quelli irrilevanti. La materia è regolata in modo dettagliato dal dlgs 118/2011, anche se rimangono alcuni dubbi. Gli enti devono considerare, oltre alle partecipazioni in forma societaria (sia di persone che di capitali), anche gli enti e gli organismi strumentali. I primi sono articolazioni organizzative senza personalità giuridica, a differenza dei secondi. In tutti i casi, non rileva la forma né la differenza natura dell'attività svolta. La prassi: riconoscimento dei soggetti da consolidare deve essere operata con una delibera di giunta: gli enti possono escludere solo quelli che presentano una dimensione di bilancio inferiore a determinati parametri. Nel dettaglio, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un valore inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le regioni: il totale dell'attivo; il patrimonio netto; il totale dei rischi caratterizzati. È bene precisare tali parametri possono essere detestati dal bilancio della partecipata nel loro importo integrale e non abbattibili in ragione della quota di partecipazione detenuta dall'ente; è sufficiente che uno solo registri un'incidenza superiore perché scatti l'obbligo di consolidamento. In ogni caso, possono essere escluse le società decotte con quote inferiori all'1% del capitale sociale. Peraltro, la Corte dei conti ha suggerito di contemplare l'applicazione letterale del concetto di rilevanza con quello di significatività, considerando anche eventi irrilevanti, ma strategici (ai sensi alle controllate affiliarie in house).

I ragionieri premono per un rinvio della scadenza

È già partito il prelievo per ottenere una proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato. Due le critiche che supportano la richiesta: da una parte, il fine del termine per adeguare la contabilità economico-patrimoniale degli enti territoriali (disposto dal dlgs 2017), dall'altro, la recente riforma dei bilanci societari (introdotta dal dlgs 118/2011) che ha complicato il dialogo con quelli di regioni, province e comuni. In effetti, il differimento del 30 aprile al 31 luglio della deadline per fissare il conto economico e lo stato patrimoniale contestualmente i ragionieri si lavorano sul consolidato in pieno periodo festivo, se si vorrà rispettare la scadenza del 30 settembre per l'approvazione in consiglio. Considerando i tempi tecnici per il deposito della proposta e per l'acquisizione del parere del revisor, tutto dovrebbe essere pronto al più tardi entro la terza settimana di agosto. Fastidiosa, anche perché i bilanci sono letti letteralmente nel buio, non avendo in genere nessuna conoscenza in materia di consolidamento. Del resto, in mancanza dei dati economico-patrimoniali opportunamente riclassificati è impossibile prevedere con certezza il consolidamento (uniformazione formale e sostanziale dei bilanci, eliminazione delle parti infrapprese), e di consolidamento vero e proprio. Problematissimo anche l'impatto del dlgs 128, che impone agli enti di chiedere alle società e agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato non presenti nella nota integrativa. Difficilmente, la risposta sarà immediata. Le condizioni per concedere il rinvio sembrano, quindi, essersi tutte.



che, a partire dal 2012, ha coinvolto circa 400 **amministrazioni**, nel 2017 sarà la volta delle 20 **regioni**, delle circa 100 fra città metropolitane e **province** e di circa 2.400 **comuni** con più di 5.000 abitanti. Come detto, al di là delle (sempre) possibili proroghe (si veda altro articolo in pagina), la dead-line è fissata al 30 settembre, data entro la quale il **consiglio** di ogni **ente** dovrà approvare il **bilancio** consolidato relativo al 2016.

Per i restanti 5.500 **comuni** più piccoli, è stata prevista la possibilità (colta quasi da tutti) di rinviare l' adempimento di un anno, per cui il primo **bilancio** consolidato dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2018 con riferimento al 2017.

Come ovvio, infatti, le resistenze e le difficoltà operative sono molte, considerata la radicale novità di questo istituto nell' ambito pubblicistico, ma negli uffici del Ministero dell' economia e delle finanze assicurano che questa è la frontiera e che nei prossimi anni assisteremo a una progressiva «privatizzazione» della contabilità pubblica.

© Riproduzione riservata.

PAGINA A CURA DI MATTEO BARBERO

Delibera di giunta per i soggetti (tanti) da consolidare

Non solo **società**, ma anche **enti** e organismi strumentali, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il novero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini del **bilancio** consolidato è molto ampio, anche se possono essere esclusi quelli irrilevanti. La materia è regolata in modo dettagliato dal dlgs 118/2011, anche se rimangono alcuni dubbi. Gli **enti** devono considerare, oltre alle partecipazioni in forma societaria (sia di persone che di capitali), anche gli **enti** e gli organismi strumentali. I primi sono articolazioni organizzative senza personalità giuridica, a differenza dei secondi. In tutti i casi, non rileva la forma né la differente natura dell'attività svolta. La puntuale ricognizione dei soggetti da consolidare deve essere operata con una **delibera di giunta**: gli **enti** possono escludere solo quelli che presentano una dimensione di **bilancio** inferiore a determinati parametri. Nel dettaglio, sono considerati irrilevanti i **bilanci** che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un valore inferiore al 10% per gli **enti locali** e al 5% per le **regioni**: i) totale dell'attivo; ii) patrimonio netto; iii) totale dei ricavi caratteristici. È bene precisare tali parametri devono essere desunti dal **bilancio** della partecipata nel loro importo integrale e non abbattendoli in ragione della quota di partecipazione detenuta dall'**ente**; è sufficiente che uno solo registri un'incidenza superiore perché scatti l'obbligo di consolidamento. In ogni caso, possono essere escluse le **società** detenute con quote inferiori all'1% del capitale sociale. Peraltro, la Corte dei conti ha suggerito di contemperare l'applicazione letterale del concetto di rilevanza con quello di significatività, considerando anche eventuali partecipazioni non rilevanti, ma strategiche (si pensi alle controllate affidatarie in **house**).

14 Lunedì 31 Luglio 2017

I CONTI DEGLI ENTI LOCALI

ItaliaOggi7

Nuovo onere per le amministrazioni territoriali. Per altri 5.500 comuni si attende il 2018

Bilanci, p.a. al banco di prova Il 2019 scade il termine del consolidato per 2.500 enti

Il bilancio consolidato in sintesi
A cosa serve: A fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo, che fanno capo a ciascun ente territoriale.
Da chi deve essere approvato: Da regioni, città metropolitane, province e comuni.
In che tempi deve essere approvato: Entro il 30 settembre con riferimento all'anno precedente. Quest'anno, deve quindi essere approvato il bilancio consolidato relativo all'anno 2016. Gli fino a 5.000 potevano rinviare l'adempimento al 2018.
Quali sono i soggetti che devono essere consolidati: Tutti gli organismi e gli enti strumentali, nonché le società partecipate dagli enti, indipendentemente dal tipo di attività svolta, purché non irrilevanti.

La spesa di piano B con il dlgs 118/2011, insieme ad altre numerose novità, è stato introdotto l'obbligo generalizzato di redigere un bilancio consolidato. Esso è chiamato a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo che fanno capo a ciascun ente. La logica, in altri termini, è la stessa già da decenni sperimentata nel settore privato, dove chi detiene partecipazioni qualitative deve esporre in modo analitico il loro impatto sul proprio conto economico e sul proprio stato patrimoniale. Nel settore pubblico, tale strumento è diventato obbligatorio solo negli ultimi anni: in precedenza, al di là di alcune meritorie buone prassi (come quella del comune di Torino), i bilanci hanno sempre rappresentato una fotografia parziale e non altri termini, e la stessa già da decenni sperimentata nel settore privato, dove chi detiene partecipazioni qualitative deve esporre in modo analitico il loro impatto sul proprio conto economico e sul proprio stato patrimoniale. Chi avesse voluto ricostruire queste informazioni, avrebbe dovuto cimentarsi in un complesso (e, in mancanza di regole chiare, alamburco) esercizio di aggregazione di bilanci diversi per struttura, contenuti e tempistica di approvazione. Adesso, invece, a far carico di questo onere dovranno essere gli stessi enti, dopo la sperimentazione che, a partire dal 2012, ha coinvolto circa 400 amministrazioni, nel 2017 sarà la volta delle 20 regioni, delle circa 100 fra città metropolitane e province e di circa 2.400 comuni con più di 5.000 abitanti. Come detto, al di là delle (sempre) possibili proroghe (si veda altro articolo in pagina), la dead-line è fissata al 30 settembre, data entro la quale il consiglio di ogni ente dovrà approvare il bilancio consolidato relativo al 2016. Per i restanti 5.500 comuni più piccoli, è stata prevista la possibilità (nona, quasi da tutti) di rinviare l'adempimento di un anno, per cui il primo bilancio consolidato dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2018 con riferimento al 2017. In ogni caso, però, la resistenza e le difficoltà operative sono molte, considerando la radicale novità di questo istituto nell'ambito pubblicitario, ma negli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze assicurano che quella è la frontiera e che nei prossimi anni assisteremo a una progressiva professionalizzazione della contabilità pubblica.

Delibera di giunta per i soggetti (tanti) da consolidare

Non solo società, ma anche enti e organismi strumentali, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il novero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini del bilancio consolidato è molto ampio, anche se possono essere esclusi quelli irrilevanti. La materia è regolata in modo dettagliato dal dlgs 118/2011, anche se rimangono alcuni dubbi. Gli enti devono considerare, oltre alle partecipazioni in forma societaria (sia di persone che di capitali), anche gli enti e gli organismi strumentali. I primi sono articolazioni organizzative senza personalità giuridica, a differenza dei secondi. In tutti i casi, non rileva la forma né la differente natura dell'attività svolta. La puntuale ricognizione dei soggetti da consolidare deve essere operata con una delibera di giunta: gli enti possono escludere solo quelli che presentano una dimensione di bilancio inferiore a determinati parametri. Nel dettaglio, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un valore inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le regioni: i) totale dell'attivo; ii) patrimonio netto; iii) totale dei ricavi caratteristici. È bene precisare tali parametri devono essere desunti dal bilancio della partecipata nel loro importo integrale e non abbattendoli in ragione della quota di partecipazione detenuta dall'ente; è sufficiente che uno solo registri un'incidenza superiore perché scatti l'obbligo di consolidamento. In ogni caso, possono essere escluse le società detenute con quote inferiori all'1% del capitale sociale. Peraltro, la Corte dei conti ha suggerito di contemperare l'applicazione letterale del concetto di rilevanza con quello di significatività, considerando anche eventuali partecipazioni non rilevanti, ma strategiche (si pensi alle controllate affidatarie in house).

I ragionieri premono per un rinvio della scadenza

È già partito il prelievo per ottenere una proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato. Due le critiche che supportano la richiesta da una parte, il rinvio al 31 luglio del termine per addebi- tarsi la contabilità economico-patrimoniale degli enti territoriali (disposto dal dlgs 118/2011), dall'altra, la recente riforma dei bilanci societari (introdotta dal dlgs 126/2015) che ha complicato il dialogo con quelli di ragionieri, province e comuni. In effetti, il differimento del 30 aprile al 31 luglio della dead-line per fissare il conto economico e lo stato patrimoniale conterebbe i ragionieri a lavorare sul consolidato in pieno periodo ferie, se si vorrà rispettare la scadenza del 30 settembre per l'approvazione in consiglio. Considerando i tempi tecnici per il deposito della proposta e per l'acquisizione del parere dei revisori, tutto dovrebbe essere pronto al più tardi entro la terza settimana di agosto. Puntualmente, anche perché i più burocratici letteralmente nel buio, non avendo in genere nessuna esperienza in materia di consolidamento. Del resto, in mancanza dei dati economico-patrimoniali opportunamente riclassificati è impossibile procedere alle operazioni di consolidamento (uniformazione formale e sostanziale del bilancio, eliminazione dello partito infragruppo ecc.) e di consolidamento vero e proprio. Problematissimo anche l'impatto del dlgs 126, che impone agli enti di chiedere alla società o agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato non presenti nella nota integrativa. Difficilmente, la risposta sarà immediata. Le condizioni per concedere il rinvio sembrano, quindi, esservi tutte.



I ragionieri premono per un rinvio della scadenza

È già partito il pressing per ottenere una proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato. Due le criticità che supportano la richiesta: da una parte, il rinvio al 31 luglio del termine per adeguare la contabilità economico-patrimoniale degli enti territoriali (disposto dal dl 50/2017), dall'altro, la recente riforma dei bilanci societari (introdotta dai dlgs 139/2015) che ha complicato il dialogo con quelli di regioni, province e comuni.

In effetti, il differimento dal 30 aprile al 31 luglio della dead-line per licenziare il conto economico e lo stato patrimoniale costringerebbe i ragionieri a lavorare sul consolidato in pieno periodo feriale, se si vorrà rispettare la scadenza del 30 settembre per l'approvazione in consiglio. Considerando i tempi tecnici per il deposito della proposta e per l'acquisizione del parere dei revisori, tutto dovrebbe essere pronto al più tardi entro la terza settimana di agosto. Fantascienza, anche perché i più brancolano letteralmente nel buio, non avendo in genere nessuna esperienza in materia di consolidamento. Del resto, in mancanza dei dati economico-patrimoniali opportunamente riclassificati è impossibile procedere alle operazioni di pre-consolidamento (uniformazione formale e sostanziale dei bilanci, eliminazione delle partite infragruppo ecc.) e di consolidamento vero e proprio.

Problematico anche l'impatto del dlgs 139, che impone agli enti di chiedere alle società e agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato non presenti nella nota integrativa. Difficilmente, la risposta sarà immediata. Le condizioni per concedere il rinvio sembrano, quindi, esservi tutte.

14 Lunedì 31 Luglio 2017

I CONTI DEGLI ENTI LOCALI

ItaliaOggi7

Nuovo onere per le amministrazioni territoriali. Per altri 3.500 comuni si attende il 2018

Bilanci, p.a. al banco di prova

Il 30/9 scade il termine del consolidato per 2.500 enti

Pagina a cura di MATTEO BARBERO

Il bilancio consolidato in sintesi

A cosa serve A fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo che fanno capo a ciascun ente territoriale.

Da chi deve essere approvato Da regioni, città metropolitane, province e comuni.

In che tempi deve essere approvato Entro il 30 settembre con riferimento all'anno precedente. Quest'anno, deve quindi essere approvato il bilancio consolidato relativo all'anno 2016. Gli fino a 5.000 potevano rinviare l'adempimento al 2018.

Quali sono i soggetti che devono essere approvati Tutti gli organismi e gli enti strumentali, nonché le società partecipate dagli enti, indipendentemente dal tipo di attività svolta, purché non irrilevanti.

Entro il prossimo 30 settembre circa 2.500 enti territoriali (regioni, città metropolitane, province e comuni) dovranno approvare il loro primo bilancio consolidato. Si tratta di un passaggio importante, previsto dal nuovo ordinamento contabile per tentare di portare a galla le tante magagne che spesso gli amministratori locali hanno nascosto nelle loro migliaia di partecipazioni, spesso create o acquistate proprio a tale scopo. La società, infatti, è a forte rischio, considerato il ritardo accumulato nella chiusura dei rendiconti e le difficoltà imposte dalla riforma dei bilanci societari.

Il fenomeno dell'eterogeneità ha assunto nella p.a. locale dimensioni impressionanti, dando vita a una giungla di enti, organismi e società che l'ex commissario alle spending review, Carlo Cottarelli, aveva stimato (per difetto) in almeno 5.000. I numerosi indicatori di «disoboscamento» si sono finora rivelati vanti, per cui il legislatore ha elaborato una sorta di piano B. Con il dlgs 139/2015, insieme ad altre numerose novità, è stato introdotto l'obbligo generalizzato di redigere il bilancio consolidato. Esso è chiamato a fornire la rappresentazione veritiera e corretta della consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo che fanno capo a ciascun ente. La logica, in altri termini, è la stessa già di adozione delle diverse amministrazioni. Difficile, dunque, non essere in grado di analizzarlo il loro impatto sul proprio conto economico sul proprio stato patrimoniale.

Nel settore pubblico, tale strumento è diventato obbligatorio solo negli ultimi anni. In precedenza, al di là di alcune meritorie esperienze di buona prassi, come quella del comune di Torino, i bilanci hanno sempre rappresentato una fotografia parziale e non aggiornata dell'effettivo stato di salute delle diverse amministrazioni. Difficile, per questo, conoscere l'effettiva consistenza dei debiti com-

munali, ovvero l'apportazione complessiva verso le banche, oppure ancora il reale costo della manodopera impiegata. Chi avesse voluto ricostruire queste informazioni, avrebbe dovuto cimentarsi in un complesso e, in mancanza di regole chiare, alquanto esercizio di aggregazione di bilanci diversi per struttura, contenuti e tempistica di approvazione.

Adesso, invece, a far carico di questo onere dovranno essere gli stessi enti: dopo la sperimentazione che, a par-

tire dal 2012, ha coinvolto circa 400 amministrazioni, nel 2017 sarà la volta delle 20 regioni, delle circa 100 fra città metropolitane e province e di circa 2.400 comuni (non più di 5.000 abitanti). Come detto, al di là delle (sempre) possibili proroghe (e un altro articolo in pagina), la dead-line è fissata al 30 settembre, data entro la quale il consiglio di ogni ente dovrà approvare il bilancio consolidato relativo al 2016. Per i rendiconti di 5.500 comuni più piccoli, è stata prevista la possibilità (colta quasi da tutti) di rinviare l'adempimento a quest'anno, per cui il primo bilancio consolidato dovrà essere approvato entro il 30 settembre 2017 con riferimento al 2015.

Come ovvio, infatti, la redazione nell'ambito pubblicitario, ma negli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze assicurano che questa è la frontiera che nei prossimi anni assisteremo a una progressiva «perfezionazione» della contabilità pubblica.

di Repubblica/contabilità

Delibera di giunta per i soggetti (tanti) da consolidare

Non solo società, ma anche enti e organismi strumentali, indipendentemente dal tipo di attività svolta. Il numero dei soggetti da prendere in considerazione ai fini del bilancio consolidato è molto ampio, anche se possono essere esclusi quelli irrilevanti. La materia è regolata in modo dettagliato dal dlgs 139/2015, anche se rimangono alcuni dubbi. Gli enti devono considerare, oltre alle partecipazioni in forma societaria (sia di persone che di capitali), anche gli enti e gli organismi strumentali. I primi sono articolazioni organizzative senza personalità giuridica, a differenza dei secondi. In tutti i casi, non rileva la forma né la differenza natura dell'attività svolta. La principale ricognizione dei soggetti da consolidare deve essere operata con una delibera di giunta: gli enti possono escludere solo quelli che presentano una situazione di bilancio inferiore a determinati parametri. Nel dettaglio, sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, un valore inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le regioni: 1) totale dell'attivo; 2) patrimonio netto; 3) totale del ricavo caratteristico. È bene precisare tali parametri devono essere desunti dal bilancio della partecipata nel loro importo integrale e non abbattuti nella ragione della quota di partecipazione detentata dall'ente o sufficiente che uno solo registri un'incidenza superiore perché scatti l'obbligo di consolidamento. In ogni caso, possono essere escluse le società detenute con quote inferiori all'1% del capitale sociale. Peraltro, la Corte dei conti ha suggerito di contemplare l'applicazione letterale del concetto di rilevanza con quello di significatività, considerando anche eventuali partecipazioni non rilevanti, ma strategiche (si pensi alle controllate affidatarie in house).

I ragionieri premono per un rinvio della scadenza

È già partito il pressing per ottenere una proroga del termine di approvazione del bilancio consolidato. Due le criticità che supportano la richiesta: da una parte, il rinvio al 31 luglio del termine per adeguare la contabilità economico-patrimoniale degli enti territoriali (disposto dal dl 50/2017), dall'altro, la recente riforma dei bilanci societari (introdotta dai dlgs 139/2015) che ha complicato il dialogo con quelli di regioni, province e comuni.

In effetti, il differimento dal 30 aprile al 31 luglio della dead-line per licenziare il conto economico e lo stato patrimoniale costringerebbe i ragionieri a lavorare sul consolidato in pieno periodo feriale, se si vorrà rispettare la scadenza del 30 settembre per l'approvazione in consiglio. Considerando i tempi tecnici per il deposito della proposta e per l'acquisizione del parere dei revisori, tutto dovrebbe essere pronto al più tardi entro la terza settimana di agosto. Fantascienza, anche perché i più brancolano letteralmente nel buio, non avendo in genere nessuna esperienza in materia di consolidamento. Del resto, in mancanza dei dati economico-patrimoniali opportunamente riclassificati è impossibile procedere alle operazioni di pre-consolidamento (uniformazione formale e sostanziale dei bilanci, eliminazione delle partite infragruppo ecc.) e di consolidamento vero e proprio.

Problematico anche l'impatto del dlgs 139, che impone agli enti di chiedere alle società e agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale la trasmissione delle informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato non presenti nella nota integrativa. Difficilmente, la risposta sarà immediata. Le condizioni per concedere il rinvio sembrano, quindi, esservi tutte.

